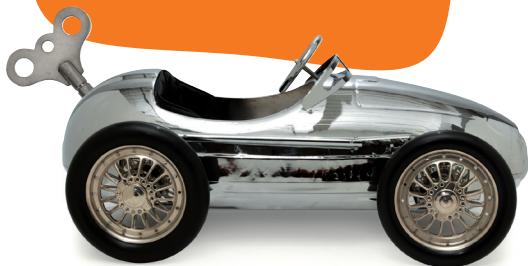


L'ASSICURAZIONE IN CHIARO

L'assicurazione **RCAUTO**





I testi del volume sono tratti dai contenuti della piattaforma informatica www.formazioneaniaconsumatori.it, realizzata per la formazione a distanza degli operatori e dei quadri delle associazioni dei consumatori.

I contenuti di tale piattaforma sono stati sviluppati da un apposito Gruppo di lavoro composto da un rappresentante di ognuna delle associazioni dei consumatori aderente all'accordo ANIA-Consumatori sulla formazione in materia assicurativa: Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Casa del Consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Responsabile del progetto
Giacomo Carbonari

Coordinamento redazionale ed editoriale
Matteo Avico

Contenuti aggiornati a luglio 2013
Anno di pubblicazione 2013

Copyright Forum ANIA - Consumatori

La riproduzione anche parziale di testi e disegni della presente pubblicazione è consentita solo citando la fonte.

INTRODUZIONE

L'assicurazione r.c. auto è la copertura assicurativa più diffusa nel nostro Paese.

La sua obbligatorietà serve a garantire tutela alle vittime di incidenti stradali. Allo stesso tempo, svolge l'importante funzione di tutelare il patrimonio personale e familiare di chi si è reso responsabile dei danni derivanti da un sinistro stradale, i quali possono essere anche molto ingenti.

Obiettivo di questa guida è illustrare le caratteristiche e il funzionamento dell'assicurazione r.c. auto, le regole per il risarcimento dei danni, le formule tariffarie, le garanzie accessorie.

Un capitolo ad hoc, inoltre, fornisce tutte le informazioni utili per risolvere in maniera rapida - attraverso una specifica procedura di conciliazione a cui aderiscono imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori - eventuali controversie relative a un sinistro r.c. auto.



Il Forum ANIA - Consumatori è una fondazione costituita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l'obiettivo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e i consumatori.

Si avvale della partecipazione di rappresentanti delle imprese, delle associazioni dei consumatori, nonché di autorevoli personalità indipendenti dal settore assicurativo.

Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo otto associazioni di consumatori: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

A seguire i temi principali trattati finora dal Forum.

Il welfare

Assicuratori e consumatori hanno aperto all'interno del Forum un confronto sull'attuale modello di welfare, sui nuovi assetti che si vanno delineando e sul ruolo sociale dell'assicurazione. In questo ambito si collocano le indagini sugli scenari del welfare condotte insieme al Censis, lo studio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, nonché la promozione della ricerca europea "Share", focalizzata sul tema dell'anzianità.



Educazione e formazione assicurativa

Il Forum ANIA - Consumatori realizza attività di formazione continuativa per gli operatori delle associazioni dei consumatori in materia di assicurazioni. Inoltre, realizza "Io&irischì", schema didattico rivolto agli studenti e finalizzato all'educazione al rischio, alla prevenzione e alla mutualità (www.ioeirischì.it).

Assicurazione r.c. auto

Assicuratori e consumatori hanno condotto una approfondita analisi sui fattori che determinano i costi complessivi del sistema risarcitorio e dei prezzi dell'assicurazione r.c. auto. Frutto di questo lavoro è la posizione comune "Assicurazione r.c. auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi", in cui si avanzano sette proposte alle Istituzioni finalizzate ad abbattere i costi impropri che gravano sulla r.c. auto. La fondazione, inoltre, ha promosso il "Patto per i giovani in tema di sicurezza stradale e assicurazione r.c. auto", con l'obiettivo di incentivare tra i giovani la cultura della sicurezza stradale.

La sistematicità del confronto tra le parti all'interno del Forum ANIA - Consumatori consente inoltre di affrontare con immediatezza temi rilevanti ed attuali per imprese e consumatori, come il tema delle catastrofi naturali e delle eventuali soluzioni assicurative finalizzate a gestirne i costi, la trasparenza dei contratti, la conciliazione delle controversie.

www.forumaniaconsumatori.it



INDICE



1 Dal Codice Civile all'Assicurazione r.c. auto: cosa dice la legge? pag. 6

- Il principio di responsabilità civile
- Il diritto al risarcimento
- La circolazione dei veicoli
- La presunzione di colpa
- Il principio di responsabilità solidale
- La prescrizione



2 L'obbligo di assicurazione r.c. auto. pag. 10

- Introduzione
- Quali veicoli devono essere assicurati
- Chi ha diritto al risarcimento dei danni subiti in un incidente



3 Che cos'è un sinistro e come denunciarlo all'assicurazione. pag. 16

- Cosa dice il Codice della Strada
- La denuncia di sinistro
- Come si compila il Modulo Blu
- A chi va consegnato il Modulo Blu



4 Le regole per il risarcimento dei danni. pag. 22

- A chi chiedere il risarcimento danni
- La procedura di risarcimento diretto
- La richiesta di risarcimento
- Il contenuto della richiesta di risarcimento
- Cosa fa l'impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento
- Casi di annullamento della procedura di risarcimento diretto
- Il risarcimento dei sinistri con procedura ordinaria
- Casi particolari



5 La procedura di conciliazione per le controversie r.c. auto. pag. 40

- Introduzione
- Chi può richiedere la conciliazione
- Come avviare la conciliazione
- Il modulo di richiesta di conciliazione



6 La normativa r.c. auto.

pag. 48

- L'assicurazione r.c. auto
- La polizza r.c. auto
- L'azione diretta
- Le informazioni sul contratto
- I massimali di polizza
- Esclusioni di garanzia e rivalsa dell'assicuratore
- I casi più ricorrenti di rivalsa
- La rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore
- Disdetta e tacito rinnovo



7 Le formule tariffarie: tutto quello che si deve sapere.

pag. 56

- Introduzione
- La formula bonus-malus: particolarità del sistema
- Le altre formule tariffarie
- L'attestato di rischio
- La risoluzione del contratto r.c. auto
- Sospensione e riattivazione della polizza r.c. auto



8 Le garanzie accessorie.

pag. 68

- Introduzione
- La garanzia furto
- La garanzia incendio
- La garanzia kasko e minikasko
- Le altre garanzie accessorie



9 Domande e risposte.

pag. 76

Riferimenti utili.

pag. 98

Dal Codice Civile all'Assicurazione r.c. auto: cosa dice la legge?



L'assicurazione r.c. auto, responsabilità civile auto, è regolata da alcuni principi fondamentali del Codice Civile che definiscono il diritto al risarcimento del danno.

➤ Il principio di responsabilità civile

La responsabilità civile, in termini generali, è un istituto giuridico composto da diverse norme che regolano l'individuazione del soggetto che ha leso un interesse altrui giuridicamente tutelato. Queste norme sono contenute nel Codice Civile.

➤ Il diritto al risarcimento

Un soggetto che arreca un danno ingiusto, con colpa o con dolo, alle cose di terzi o a terze persone è obbligato al risarcimento.

Per legge chi
provoca un danno
ad altri,
anche senza
l'intenzione
o la volontà
ma con colpa,
deve risarcirli.

Questa responsabilità è regolata **dall'art. 2043** (Risarcimento del fatto illecito) del Codice Civile: *"qualunque fatto **doloso** o **colposo**, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Nel caso della circolazione stradale il fatto illecito è la violazione del **Codice della Strada**.



TERZI sono tutti coloro che possono essere coinvolti in un sinistro da circolazione, escluso il conducente.

Per **RISARCIMENTO** si intende la **somma di denaro che l'assicurato versa al soggetto danneggiato per il danno causato, nei massimali (cioè i massimi risarcimenti) imposti dalla propria compagnia di assicurazione.**

DOLOSO è il comportamento di colui che, intenzionalmente, provoca un danno.

COLPOSO è il comportamento di colui che, per negligenza, imperizia e imprudenza alla guida, viola le norme del Codice della Strada, provocando un danno ad altri.

► La circolazione dei veicoli

L'assicurazione r.c. auto garantisce alle vittime della strada il risarcimento dei danni subiti da persone o cose. Tale obbligo è conseguente a questi presupposti:

- 1 il danno provocato a persone e cose è conseguente alla circolazione stradale di un **veicolo a motore senza guida su rotaie**;
- 2 il conducente del veicolo ha la responsabilità totale o parziale del danno;
- 3 esiste un rapporto di causa-effetto tra il fatto illecito e il danno ingiusto.



Il **FATTO ILLECITO** è un'azione che, dolosamente o colposamente, viola una norma comportamentale stabilita dal Codice della Strada.

Il **DANNO INGIUSTO** è provocato da un comportamento illecito che pregiudica un diritto giuridicamente tutelato.

Il primo comma dell'**art. 2054** "Circolazione dei veicoli" prescrive: *"Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"*.

➤ La presunzione di colpa

"Nel caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova con-

traria che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. " Il comma 2 dell'**art. 2054** del Codice della Strada, presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa i danni causati dallo scontro, sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente, salvo prova contraria. Pertanto, ciascun

Tutti i conducenti dei veicoli coinvolti in uno scontro sono ritenuti ugualmente responsabili dei danni provocati, fino a prova contraria.

conducente dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall'altro e sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni in egual misura.

➤ Il principio di responsabilità solidale

Altro concetto fondamentale stabilito dal Codice Civile è quello di responsabilità solidale del proprietario col conducente. Ciò significa che il **risarcimento dei danni da circolazione** stradale può essere richiesto interamente sia al proprietario del veicolo

che al conducente responsabile del sinistro. Infatti il comma 3 dell' **art. 2054** norma che *"il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (1522 ss) è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Al proprietario è assimilato anche il locatario in leasing"*.

La responsabilità del proprietario viene meno se il veicolo circolava contro la sua volontà.



Il **PATTO DI RISERVATO DOMINIO** è un contratto in base al quale si acquisisce il diritto di proprietà solo dopo aver pagato l'intero prezzo, anche se si può godere del bene da subito (ad esempio, pagamento a rate).



➤ La prescrizione

I termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito, come indicato dall'art. 2947, comma 2, sono di **due anni** per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Entro tali termini il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento. Tuttavia, se il fatto è considerato reato (lesioni colpose), il diritto si prescrive in 5 anni.

L'obbligo di assicurazione r.c. auto.



L'assicurazione r.c. auto è un obbligo stabilito dalla legge, ma anche una garanzia sociale per tutti i guidatori.

➤ Introduzione

L'**obbligatorietà dell'assicurazione r.c. auto**, che è l'abbreviazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è stabilita da una norma di legge. Oltre a considerare tale obbligo come un **dovere**, per chi circola con un veicolo a motore, bisogna pensarlo anche come una **garanzia sociale** che garantisce il diritto al risarcimento per chi subisce il danno. È impossibile immaginare una società moderna senza l'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore circolanti. Infatti la polizza r.c. auto offre alla persona che arreca danno a terzi la copertura economica per il risarcimento del danno provocato,

È impossibile
immaginare
una società
moderna
senza l'obbligo
di assicurazione
per i veicoli a
motore
circolanti.

che in alcuni casi può essere di importo molto elevato.

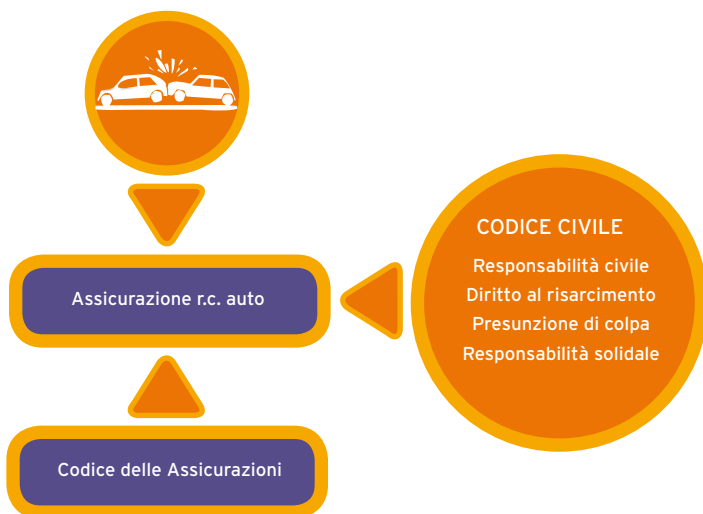
In definitiva, il fatto di essere assicurati è una garanzia per tutti: sia per chi arreca il danno e deve risarcirlo che per chi lo subisce e deve essere risarcito.

Il Codice Civile definisce i principi su cui si basa il diritto al risarcimento del danno:



- la responsabilità civile;
- il diritto al risarcimento;
- la presunzione di colpa;
- la responsabilità solidale.

Le norme sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli sono contenute nel Codice delle Assicurazioni che definisce anche quali veicoli devono essere assicurati per la r.c. auto e chi ha diritto al risarcimento dei danni da parte dell'assicuratore (art. 122 Codice delle Assicurazioni).





► Quali veicoli devono essere assicurati

Innanzitutto il Codice delle Assicurazioni definisce **quali** veicoli devono essere assicurati. L'assicurazione r.c. auto è obbligatoria per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi. E poi definisce **dove**: in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Quindi, posso parcheggiare la mia auto nella strada sotto casa senza assicurazione r.c. auto? No, perché sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Anche le auto
parcheggiate
su strada hanno
l'obbligo
dell'assicurazione
r.c. auto.



Le **AREE EQUIPARATE** a strade sono tutte le aree private, aperte alla circolazione del pubblico senza limitazioni d'accesso (ad esempio parcheggio di un centro commerciale).



➤ Chi ha diritto al risarcimento dei danni subiti in un incidente

A. L'assicurazione r.c. auto copre:

- Danni (fisici e materiali) causati a **terzi non trasportati**;
- Danni (fisici) dei **trasportati a bordo del veicolo assicurato**.

L'assicurazione r.c. auto copre anche la responsabilità **per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri**, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

B. Risarcimento ridotto:

- Il risarcimento del danno può essere parzialmente ridotto per il trasportato a causa di:
 - ✓ **mancato uso delle cinture di sicurezza**;
 - ✓ **mancato uso del casco**;
 - ✓ **oppure per concorso di colpa del danneggiato**.
- L'assicurazione paga integralmente il terzo danneggiato ma poi si rivale sull'assicurato nei seguenti casi:
 - ✓ **guida in stato d'ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti**;
 - ✓ **trasporto non conforme alle disposizioni della carta di circolazione (ad esempio, trasportato a bordo di un ciclomotore 50 c.c.)**;
 - ✓ **mancata abilitazione alla guida, per non aver conseguito la patente**.



C. L'assicurazione r.c. auto non copre:

- Danni alle cose di chi non è considerato terzo.

L'assicurazione r.c. auto **non ha effetti** nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del



CHI SONO I TERZI?

Il conducente del veicolo responsabile è considerato terzo.

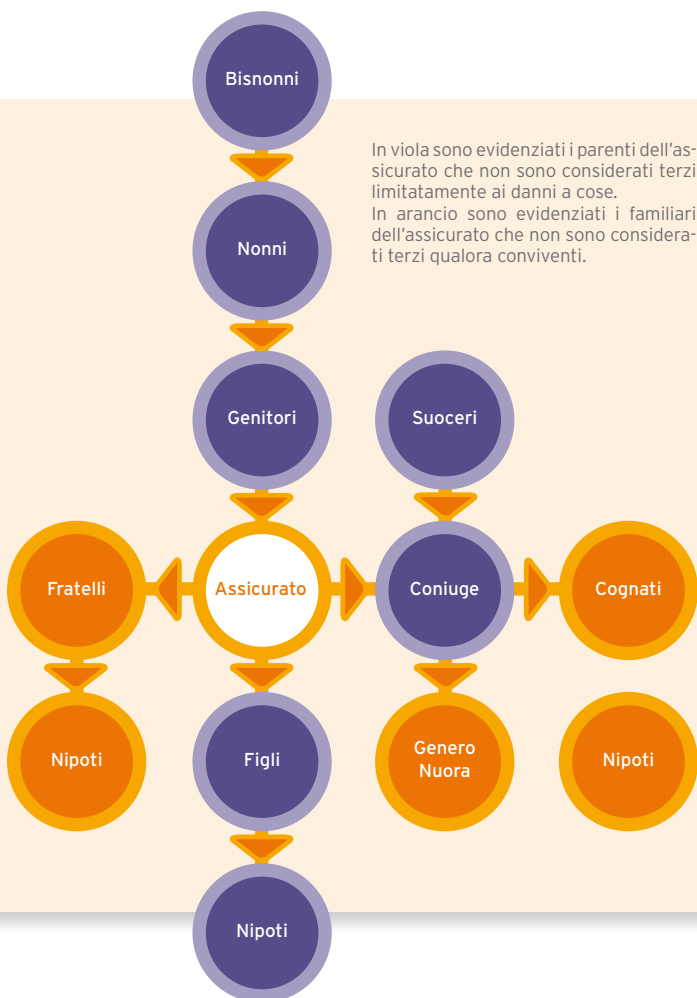
Limitatamente ai danni alle cose **non sono considerati terzi**:

- il proprietario, il conducente, il locatario in leasing, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio;
- i soci a responsabilità limitata se l'assicurato è una società;
- i parenti dell'assicurato in relazione ai gradi di parentela, compreso il convivente more uxorio e il coniuge non legalmente separato. In particolare, non sono considerati terzi gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provveda al loro mantenimento.
Per esempio, se due fratelli parenti collaterali di secondo grado non convivono non sono terzi ma se convivono sì. Anche l'affine, ovvero parente dell'altro coniuge, se convive con la nuora o il genero non è considerata terza.

locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

In questi casi interviene il **Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada**.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose trasportate a bordo del veicolo responsabile del sinistro.



Che cos'è un sinistro e come denunciarlo all'assicurazione.



Il Codice della Strada dedica uno specifico articolo al comportamento da tenere in caso di incidente.

► Cosa dice il Codice della Strada

L'incidente stradale è definito dalla Convenzione di Vienna del 1968 come un evento in cui rimangano **coinvolti veicoli, esseri umani o animali** fermi o in movimento e dal quale derivino **lesioni a cose, animali o persone**.



Art. 189: COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE.

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'*obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza* occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché *non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili* per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati *danni alle sole cose*, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, *evitare intralcio alla circolazione*, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.



4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, *fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili*, anche ai fini risarcitori, *alle persone danneggiate* o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. *Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi* in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla *sanzione amministrativa* del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. In tale caso, *se dal fatto deriva un grave danno* ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della *sospensione della patente* di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. *Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.* (1) Si applica la sanzione amministrativa accessoria della *sospensione della patente* di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del Codice di Procedura Penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del Codice di Procedura Penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. *Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.* (1) Si ap-



plica la sanzione amministrativa accessoria della *sospensione della patente* di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. *Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.*

8bis. *Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.*

9. *Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (2)*

(1) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008

► La denuncia di sinistro

Dopo l'incidente, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari devono **informare del sinistro il proprio assicuratore** (mediante la cosiddetta "denuncia di

sinistro"), avvalendosi preferibilmente del modulo fornito dal medesimo (il cosiddetto "**Modulo Blu**", o anche "Modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro - **Modulo CAI**"), il cui modello è approvato dall'IVASS (*art. 143 del Codice delle Assicurazioni*).

Il sinistro **deve essere denunciato entro tre giorni** da quello in cui si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza (*art. 1913 del Codice Civile*).

In caso di incidente
è nostro dovere
fermarci, prestare
assistenza ai feriti,
non disperdere
le tracce
e non intralciare
la circolazione.



L'IVASS è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ha il compito di controllare l'operato delle Compagnie di Assicurazione, esaminare i reclami degli assicurati e dei terzi e verificare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte delle Compagnie di Assicurazione.

La denuncia di sinistro al proprio assicuratore deve essere inviata **anche quando si ha torto** (e quindi non vi è diritto ad alcun risarcimento).

La mancata presentazione della denuncia, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio alla compagnia, può comportare il diritto della stessa compagnia di rivalersi sull'assicurato per il pregiudizio sofferto (*art. 1915 del Codice Civile*).

La denuncia di sinistro è obbligatoria e deve essere fatta entro 3 giorni, preferibilmente con il Modulo Blu.

Se al momento dell'incidente gli automobilisti coinvolti non hanno un Modulo Blu da compilare, possono compilarlo anche successivamente all'incidente, dopo essersene procurata una copia presso il proprio assicuratore.

In ogni caso, il sinistro **può essere denunciato** anche senza il Modulo Blu, **su carta libera**, inserendo tutte le informazioni necessarie che saranno indicate di seguito.

➤ Come si compila il Modulo Blu

Il Modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro (che in seguito chiameremo sempre Modulo Blu) è un formulario specificamente studiato per facilitare la raccolta degli elementi



descrittivi del sinistro da parte degli assicurati e trasmetterli all'impresa di assicurazione.

Il modello, approvato dall'IVASS, è **identico in tutti i Paesi dell'Unione Europea** ed è costituito da 2 pagine, presenti in 4 copie in ogni modulo.

Premesso che è sempre meglio compilare integralmente il Modulo Blu, occorre sapere che gli elementi indispensabili per denunciare il sinistro sono i seguenti:

- **targhe** dei due veicoli coinvolti;
- **nomi degli assicurati**;
- **nomi delle compagnie**;
- descrizione delle **modalità dell'incidente**;
- **data** dell'incidente;
- **firma** dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma di uno solo dei conducenti o assicurati in caso di disaccordo sulle modalità dell'incidente.

Modulo Blu:
sei informazioni
indispensabili,
meglio se
in doppia firma.

La descrizione delle modalità dell'incidente serve all'impresa per attribuire la responsabilità (totale o parziale) dell'incidente tra i due soggetti coinvolti, secondo le regole dettate dalla normativa vigente, che verranno illustrate nel paragrafo

"Cosa fa l'impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento" nel Capitolo 4.

Se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti/assicurati, si accorciano i tempi del risarcimento. Per i danni al veicolo e alle cose l'offerta di risarcimento o il rifiuto della compagnia devono arrivare in breve tempo: entro **30 giorni** anziché 60.

➤ A chi va consegnato il Modulo Blu

Una volta compilato il Modulo Blu, **se è stato firmato da tutti e due i conducenti**, ciascuno dei firmatari trattiene due copie del modulo: una per sé e una da consegnare al proprio assicuratore. È importante sottolineare che **le quattro copie** del modulo, essendo ricalcate su carta chimica, sono del tutto identiche tra loro e **non possono essere** quindi **modificate unilateralmente** da uno dei due conducenti. Eventuali aggiunte o correzioni sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie.

Se il Modulo Blu **non è firmato da entrambi i conducenti**, e quindi ciascuno ha deciso di compilare autonomamente la propria copia, è sufficiente riempire solo due delle quattro copie disponibili, e inviarne una all'impresa di assicurazione.

SCRIVERE SU UN PIANO DURO PER OTTENERE

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di incidente

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui agli artt. 3 e 5 D.L. n. 857/1986

1. data incidente: _____ ora _____

2. luogo: _____ (comune, provincia, via e numero)

3. danni materiali: _____ (oggetti diversi dai veicoli) ☐ sì ☐ no

4. danni materiali: _____ (veicoli oltre A o B) ☐ sì ☐ no

5. testimoni: cognome _____

12. circostanze: _____ Mettere soltanto i dati utili (cancella)

veicolo A ☐ sì ☐ no

veicolo B ☐ sì ☐ no

Le regole per il risarcimento dei danni.



È fondamentale seguire la procedura corretta, inviando all'assicurazione tutto il materiale richiesto, per ottenere il risarcimento nel più breve tempo possibile.

➤ A chi chiedere il risarcimento danni

Il risarcimento dei danni va chiesto al proprio assicuratore oppure all'assicuratore del responsabile, a seconda delle caratteristiche del sinistro.

La procedura
di risarcimento
diretto, richiedibile
alla propria
compagnia,
anticipa i tempi
di rimborso.

In termini generali, il danneggiato senza colpa (o solo parzialmente colpevole) deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile. Tuttavia, per i sinistri che riguardano una **collisione tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicu-**

rati (e cioè per la maggior parte degli incidenti che avvengono in Italia) la normativa attuale prevede una specifica procedura: la **procedura di risarcimento diretto**, che ha lo scopo di facilitare il danneggiato nell'ottenimento del risarcimento.

➤ La procedura di risarcimento diretto

Secondo tale procedura, il **danneggiato deve chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore** (art. 149 del Codice delle Assicurazioni - procedura



di indennizzo diretto). La procedura viene chiamata risarcimento diretto proprio perché sarà l'assicuratore a risarcire direttamente il proprio cliente che ha subito, senza propria colpa, il danno da un incidente stradale, anticipando il rimborso che dovrebbe essere in realtà erogato dall'assicuratore del responsabile.

L'assicuratore si rivarrà poi sulla compagnia dell'effettivo responsabile dell'incidente. *Questa procedura è in vigore dal 1° febbraio 2007 a seguito del d.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 inerente il regolamento di attuazione degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni.*

Di seguito si farà riferimento in primo luogo alla procedura di risarcimento diretto e, successivamente, alla procedura cosiddetta ordinaria, che prevede la presentazione della richiesta all'assicuratore del responsabile e viene utilizzata qualora non operi il risarcimento diretto.

➤ La richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento è l'atto con il quale il danneggiato mette formalmente in mora la compagnia di assicurazione tenuta alla liquidazione del danno. **È solo con la presentazione di una richiesta di risarcimento che scattano i termini** fissati dal legislatore a carico della compagnia **per formulare un'offerta risarcitoria.**

La normativa vigente prevede che il diritto al risarcimento derivante da sinistro stradale si prescrive in due anni dalla data di accadimento (*art. 2947 del Codice Civile*), quindi la richiesta di risarcimento può essere inviata anche dopo il termine dei tre giorni che la legge prescrive per la denuncia di sinistro.

Le modalità per l'invio della richiesta di risarcimento sono:

- con raccomandata A/R;
- consegnata a mano, anche al proprio intermediario;
- con telegramma o fax;
- via e-mail (se non esclusa dal contratto).

Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste dalla legge potrebbero essere integrate (ma non sostituite) con forme di comunicazione più immediate (ad esempio, operatore telefonico) a seconda della compagnia.

Le modifiche apportate dalla legge n. 27/2012 all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni non prevedono più che la richiesta di risarcimento sia corredata della denuncia di sinistro (Modulo Blu). Allegare tale documentazione è tuttavia necessario in un'ottica di completezza delle informazioni sul sinistro.

La normativa della procedura di risarcimento diretto prevede

La richiesta di risarcimento può essere inviata anche dopo 3 giorni, obbligatori però per denunciare l'incidente.

un preciso **obbligo di assistenza** delle imprese assicuratrici nei confronti del proprio cliente danneggiato. In particolare, oltre a tutto quanto stabilito nel contratto, **l'impresa deve prestare al cliente il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento**, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed ai veicoli, il suo controllo

e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità. (*Codice delle Assicurazioni, art. 150 e regolamentato dal d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254*).

► Il contenuto della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento per **danni a cose** deve contenere:

- gli estremi dei veicoli coinvolti (proprietario, targa, modello, compagnia di assicurazione) e quelli del sinistro (data, località e modalità); i dati degli eventuali testimoni (se presenti) e l'indicazione della località dove il veicolo viene messo a disposizione per la perizia.

In caso di **danni alla persona**, la richiesta va integrata con:

- l'età al momento del sinistro, attività lavorativa e reddito del danneggiato (idonea documentazione fiscale), documentazione medica attestante l'entità delle lesioni, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi.



*Il **DANNO A COSE** è descritto nel Codice Civile che definisce per cose tutti i beni mobili e immobili, cioè tutto ciò che può diventare oggetto di diritti, animali compresi. Si devono includere sia l'alterazione dello stato fisico del bene, sia la sottrazione o perdita dello stesso, che lo rendono inutilizzabile. Il risarcimento del danno tiene conto sia della perdita patrimoniale derivante dall'incidente, intesa come diminuzione del valore della cosa danneggiata, sia come mancato guadagno derivante dall'indisponibilità del bene.*

*Per **DANNO ALLA PERSONA** si intende un danno provocato da un comportamento o un'attività illecita causata da altre persone. Consiste nei costi supportati dal danneggiato in conseguenza della lesione subita (spese mediche, etc.) o è dovuto alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, ma anche dei mancati guadagni durante il periodo di malattia. Comprende anche i danni di natura biologica o morale che il danneggiato ha subito a seguito della lesione di cui è rimasto vittima.*

► Cosa fa l'impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento

L'impresa assicuratrice del veicolo "non responsabile", in tutto o in parte, del sinistro, ricevuta la richiesta di risarcimento avanzata dal proprio assicurato, ne valuta i contenuti e, dopo aver accertato i requisiti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, procede all'istruzione della pratica.

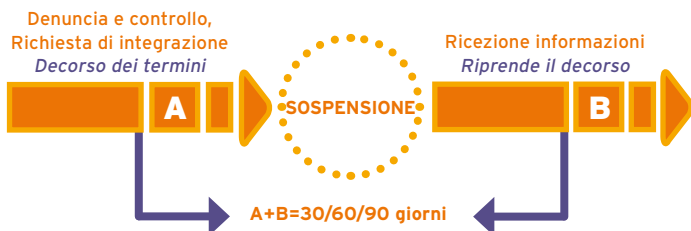
Compilare correttamente la richiesta di risarcimento significa accelerare le pratiche di rimborso.

A. Controlla la completezza della richiesta di risarcimento

Se la richiesta di risarcimento è **completa**, la compagnia procede all'**accertamento dei danni**, alla determinazione del grado di responsabilità e alla formulazione dell'**offerta di risarcimento** nei termini stabiliti per legge oppure comunica il **rifiuto**, adeguatamente motivato, **al risarcimento**.

Se la documentazione **non è completa**, l'assicurazione chiederà all'assicurato di **integrare gli elementi mancanti**. I termini per formulare l'offerta di risarcimento restano **sospesi** fino al ricevimento dell'ulteriore documentazione, per riprendere poi a decorrere, tenendo conto anche del periodo già intercorso tra la richiesta di risarcimento e la richiesta di integrazione di informazioni da parte dell'Impresa.

DECORSO DEI TERMINI IN CASO DI SOSPENSIONE



B. Procede all'accertamento dei danni

- **Danni a cose** - Il danneggiato deve indicare sulla richiesta di risarcimento il luogo, i giorni e le ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per l'ispezione diretta dell'accertamento dei danni da parte dell'impresa di assicurazione. Il veicolo danneggiato deve essere messo a disposizione dell'impresa di assicurazione per non meno di cinque giorni non festivi.

Decorso tale termine, senza un accertamento dei danni da parte dell'impresa di assicurazione, il danneggiato può far riparare il veicolo che verrà liquidato previa presentazione della fattura. In ogni caso la compagnia di assicurazione può provvedere all'accertamento dei danni, anche sul veicolo già riparato, entro i termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento (30 o 60 giorni).

Se il danneggiato si rifiuta di rendere disponibile il veicolo per l'accertamento dei danni, i termini per l'offerta risarcitoria rimangono sospesi.

Qualora il danneggiato si avvalga della facoltà di non far riparare il veicolo danneggiato, la liquidazione del danno è comunque subordinata all'accertamento dei danni del veicolo.

- **Danni alla persona** - L'impresa assicuratrice può chiedere al danneggiato che ha presentato richiesta di risarcimento per danni alla persona di sottoporsi ad una visita medico-legale presso un proprio medico fiduciario, nell'intento di accertare l'entità dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale.

Anche in questo caso, se il danneggiato si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti medico legali, i termini per la formulazione dell'offerta rimangono sospesi.

C. Determina il grado di responsabilità all'assicurato

Per determinare il grado di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, l'impresa si basa sulla descrizione del sinistro fornita dal proprio assicurato con la denuncia effettuata mediante il Modulo Blu ed utilizza i criteri stabiliti dalla normativa vigente (d.P.R. n. 254/2006).

Si tratta, in particolare, di **sette principi generali**, più uno schema di ripartizione della responsabilità basato sulle diverse possibili combinazioni delle casistiche riportate sul Modulo Blu.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, si applicano i seguenti principi:

- 1 se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, *il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro;*
- 2 se due veicoli circolano su due file differenti, *il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro.* Se il contatto tra due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%;
- 3 se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione, *è responsabile al 100%;*
- 4 se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, *si presume una responsabilità concorsuale al 50%.* Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata, la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo;
- 5 se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, *la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra*

a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici;

6 *se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro;*

7 *se uno dei veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.*

D. Formula la propria offerta di risarcimento

I termini entro cui l'assicurazione deve provvedere all'offerta o motivare il rifiuto sono:

- **30 gg** per danni a cose con **Modulo Blu a doppia firma**;
- **60 gg** per danni a cose con **Modulo Blu a firma unica**;
- **90 gg** per danni a persone.

Nel caso di danni alle sole cose, se entrambi i conducenti firmano la constatazione amichevole, si viene risarciti in 30 giorni.

E. Liquida il danno

Dopo aver formulato l'offerta, l'impresa di assicurazioni è obbligata a liquidare il danno **entro 15 giorni** al

danneggiato, sia che il danneggiato abbia accettato l'offerta, sia che l'abbia rifiutata. Lo stesso vale nel caso in cui il danneggiato non abbia risposto né in modo positivo né negativo all'offerta di risarcimento. In quest'ultimo caso, se il danneggiato non si ritiene soddisfatto della somma inviata, può trattenere l'importo a titolo di acconto ed eventualmente **chiedere all'impresa l'integrazione del risarcimento**.

Se, compiuto questo passo, l'impresa e il proprio cliente rimangono ancora in disaccordo sulla quantificazione del risarcimento o su altri elementi legati alla gestione del sinistro, è possibile attivare **apposite procedure conciliative** che sono studiate per proporre a chi vi fa ricorso, senza spese aggiuntive, una soluzione rapida e condivisa all'eventuale controversia.

➤ Casi di annullamento della procedura di risarcimento diretto

Può capitare che in fase di istruzione della pratica di sinistro la procedura di risarcimento diretto non risulti applicabile. In questo caso l'assicurazione deve informare il danneggiato con raccomandata **A/R entro 30 giorni** dalla ricezione della richiesta di risarcimento. L'impresa del danneggiato ha l'obbligo di motivare la non applicabilità della procedura e di trasferire la richiesta di risarcimento e l'eventuale ulteriore documentazione istruttoria all'impresa

Se il risarcimento diretto non è applicabile, l'assicurazione deve avvisare il danneggiato entro 30 giorni.

del veicolo civilmente responsabile, se identificata.

Le **cause di annullamento** della procedura di risarcimento diretto sono le seguenti:

- la perizia medico-legale ha stabilito che le **lesioni** riportate nell'incidente dal conducente **sono superiori al 9% di invalidità permanente**.
- In questo caso, il danno inerente alla persona verrà trattato dall'impresa del responsabile, mentre il danno materiale continuerà ad essere trattato direttamente dall'assicuratore del danneggiato. Il danneggiato, pertanto, riceverà due risarcimenti separati: uno dal proprio assicuratore per il danno alle cose, l'altro dall'assicuratore del responsabile per il danno alla persona;
- nel sinistro **non c'è stata collisione** tra i due veicoli oppure i veicoli coinvolti sono **più di due**;
- il sinistro è avvenuto con un **veicolo immatricolato in un paese diverso dall'Italia**;
- dalla verifica presso il SIC risulta che il veicolo che ha causato l'incidente **non è assicurato presso la compagnia responsabile del sinistro**.



*Il **SIC** (Sistema Informativo Integrato Controlli Auto) è un servizio che mette a disposizione delle imprese un'infrastruttura informatica per verificare, attraverso una semplice interrogazione per targa, l'effettiva copertura assicurativa di un veicolo indicato come responsabile dell'incidente.*

➤ Il risarcimento dei sinistri con procedura ordinaria

Bisogna indirizzare la richiesta di risarcimento e la denuncia all'assicuratore del veicolo civilmente responsabile (la procedura cosiddetta "ordinaria"):

- 1** nel caso in cui siano coinvolti **più di due veicoli**, quando non c'è stata collisione, quando l'incidente è avvenuto **all'estero**, oppure quando è coinvolto un **ciclomotore** non munito della nuova targa (*prevista dal d.P.R. 6 marzo 2006 n. 153*) o quando sono coinvolte delle macchine agricole;
- 2** nel caso in cui in un incidente tra due veicoli si verifichino gravi **danni fisici al conducente** (e cioè qualora il pregiudizio fisico sia stimato maggiore a 9 punti percentuali di invalidità permanente), il danno alla persona viene risarcito **dall'assicuratore del responsabile** mentre la procedura di risarcimento diretto può continuare ad applicarsi per i danni al veicolo o alle cose trasportate;
- 3** nel caso il responsabile abbia causato **danni a terzi** (per esempio, pedoni, passeggero, vetrine...), senza collisione con altri veicoli.

Il danneggiato deve richiedere **all'assicuratore del responsabile civile** il risarcimento del danno mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:

- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- il luogo e gli orari in cui sia possibile per l'impresa di assicurazione ispezionare le cose danneggiate per accertare l'entità del danno.

La denuncia di sinistro deve essere inviata anche alla propria assicurazione o all'agente autorizzato ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Nel caso in cui vi sia anche un danno alla persona, la richiesta di risarcimento deve indicare:

In caso di gravi danni al conducente si ricorre alla cosiddetta procedura ordinaria.

- l'età;
- l'attività e il reddito della persona danneggiata;
- l'entità delle lesioni subite;
- la **certificazione medica** attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Il Codice delle Assicurazioni ha aggiunto a questi elementi anche la dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio, INPS o INAIL) in relazione a quell'infortunio.

La richiesta di risarcimento, se completa, impone all'assicuratore del responsabile di formulare una congrua **offerta o di motivare il rifiuto**, entro un termine stabilito dalla legge a partire dal ricevimento della richiesta:

- **30 gg** per i danni materiali, se alla richiesta di risarcimento è allegato il Modulo Blu sottoscritto da entrambi i conducenti;
- **60 gg** per i danni materiali, se il Modulo Blu è firmato da una sola parte;
- **90 gg** per i danni alla persona.

Se nella richiesta di risarcimento mancano informazioni necessarie a valutare la richiesta di risarcimento, l'assicuratore deve richiederne l'integrazione; in questo caso i termini vengono interrotti e decorrono nuovamente dal momento in cui vengono ricevute le informazioni richieste.

DECORSO DEI TERMINI IN CASO DI INTERRUZIONE



Una volta presentata l'offerta, se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al **pagamento entro 15 giorni** dal ricevimento della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. In questo caso il danneggiato tratterrà la somma corrisposta a titolo di acconto sulla liquidazione definitiva del danno. Qualora invece il danneggiato non faccia pervenire all'impresa alcuna comunicazione, l'impresa dovrà lasciar decorrere 30 giorni decorsi i quali corrisponderà la somma offerta.

► Casi particolari

A. Il danneggiato è un passeggero

Qualora si subiscano danni da un incidente stradale in qualità di **passeggero** di uno dei veicoli coinvolti (cosiddetto terzo trasportato), la richiesta di risarcimento va indirizzata **sempre all'impresa** di assicurazione **del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo** al momento del sinistro in qualità di trasportato, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

B. Il sinistro è provocato da un veicolo non assicurato o da un veicolo non identificato

In caso di sinistro provocato da un veicolo privo di copertura assicurativa o non identificato, il risarcimento del danno, ai

sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 del 7/9/05, è a carico del **Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)**.

Il Fondo, istituito con legge n. 990 del 1969, è gestito sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive e dalla Consap (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici).

- In caso di sinistro causato da un veicolo **non assicurato**, il Fondo provvede a risarcire i danni alla persona nonché i danni alle cose.
- In caso di sinistro causato da un veicolo **non identificato**, il Fondo provvede a risarcire integralmente i danni alla persona mentre i danni alle cose sono risarciti con una **franchigia** di 500,00 euro solo in contestuale presenza di danni gravi alla persona.
- Sono previsti altri casi particolari di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (per approfondimenti vedere Art. 283 del Codice delle Assicurazioni)



La **FRANCHIGIA** è quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato.

L'istruttoria e la liquidazione dei danni sono per legge di esclusiva competenza dell'**impresa designata** (si veda la tabella a pag. 35), individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria. La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'IVASS (*l'ultimo attualmente in vigore è il provvedimento n. 2496 del 28/12/2006*).

L'intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro.



LE IMPRESE DESIGNATE DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Impresa incaricata	Sede	Regione in cui si è verificato il sinistro
ALLIANZ S.p.A. (già RAS)	Sede Legale L.go U. Inneri, 1 - 34123 Trieste Numero Verde: 800.55.33.99	Marche e Puglia
GENERALI ITALIA S.p.A. (già INA ASSITALIA)	Sede Legale e Direzione Generale Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (TV)	Lazio, Basilicata e Calabria
GENERALI ITALIA S.p.A. (già ASSICURAZIONI GENERALI)	Sede Legale e Direzione Generale Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (TV)	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Lombardia
FONDIARIA-SAI S.p.A.	Sede Legale Corso Galileo Galilei, 12 10126 TORINO Ufficio Liquidazioni Danni P.zza della Libertà, 6 - 50129 Firenze Numero Verde: 800.18.25.02	Toscana, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise e Sicilia
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Sede e Direzione Generale Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino Tel. 011.4314269	Piemonte e Valle d'Aosta
SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	Sede e Direzione Generale Via Po, 20 - 00198 Roma Tel. 06.8475561 - Fax 06.8475877 Ispettorato di Perugia Tel. 075.5172706	Umbria
ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI S.p.A.	Sede e Direzione Generale Via Mazzini, 53 - 10123 Torino	Liguria e Sardegna

Le Imprese Assicurazioni Generali S.p.A., Ina Assitalia S.p.A. (ora Generali Italia S.p.A.) e Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. si avvalgono, per lo svolgimento in sede stragiudiziale delle attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo di Garanzia della seguente società di servizi: G.B.S. S.p.A. - Generali Business Solutions S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 TRIESTE (sede legale) - Numero Verde: 800.86.43.16.

Si precisa che la richiesta di risarcimento, a mezzo raccomandata, ai sensi dell'art. 287 del Codice delle Assicurazioni Private, va inviata direttamente alla sede legale dell'Impresa Designata competente e alla Consap S.p.A. **Per maggiori informazioni: www.consap.it**

C. Sinistro causato in Italia da un veicolo straniero

Nel caso in cui un cittadino italiano venga danneggiato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, la **richiesta di**

La richiesta
di risarcimento va
indirizzata
all'UCI.

risarcimento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento va indirizzata **all'UCI (Ufficio Centrale Italiano)**, corso Sempione 39, 20145 Milano, oppure consultare il sito www.consap.it. L'UCI provvederà a

verificare la copertura assicurativa del veicolo responsabile e a liquidare il danno nei tempi previsti, dopo aver svolto i necessari accertamenti sulla copertura assicurativa nel Paese di immatricolazione del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo, immatricolato in un paese dello Spazio Economico Europeo oppure in Svizzera o in Croazia, non risultasse coperto da assicurazione, l'UCI provvederà comunque al risarcimento del danno per conto dell'omologo Ufficio del Paese di immatricolazione del veicolo estero.

D. Sinistro avvenuto all'estero

Il cittadino italiano danneggiato all'estero, anche in qualità di pedone o di trasportato su un veicolo condotto da altri, ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni in Italia da un mandatario dell'impresa straniera, ma con l'applicazione delle norme e delle regole del Paese in cui è avvenuto il sinistro.

Per conoscere
la compagnia estera
scrivere a:
centroinformazioni@consap.it

Per conoscere il nominativo della compagnia estera che assicura il veicolo e del suo mandatario in Italia, deve essere inoltrata una richiesta

alla **CONSAP**, indicando chiaramente tutti gli elementi utili, quali data e luogo di accadimento del sinistro, targa del veicolo responsabile, nazionalità e, se conosciuta, l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Ottenuta questa informazione, è possibile **formulare** direttamente **al mandatario** (il rappresentante obbligatoriamente nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro) una normale **richiesta di risarcimento**.

Qualora il mandatario non fosse stato nominato o non provvedesse al risarcimento, ci si può rivolgere a CONSAP SpA - Gestione FGVS, organismo di indennizzo italiano, alla quale ci si può indirizzare anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto o risulti non assicurato.

È importante evidenziare che ci si può avvalere di questa procedura solo se il veicolo responsabile sia immatricolato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo e il sinistro sia avvenuto sul territorio di uno dei ben più numerosi Paesi aderenti al sistema della Carta Verde.

Negli altri casi, invece, occorrerà rivolgersi direttamente all'impresa del responsabile se il fatto è avvenuto nel Paese di immatricolazione del veicolo che ha causato il sinistro; oppure al Bureau centrale del Paese in cui si è verificato l'incidente se il veicolo appartiene a uno Stato diverso.



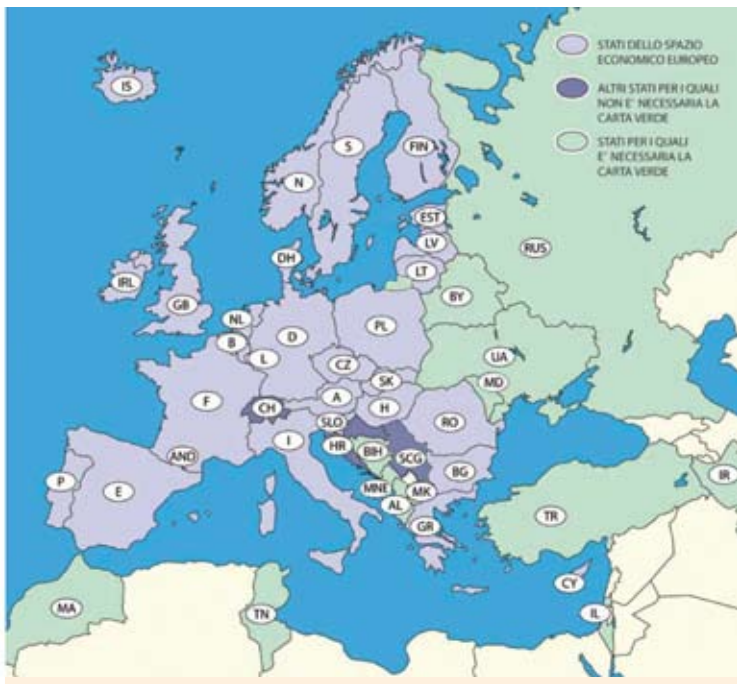
La **CARTA VERDE**, cioè la *carta Internazionale di assicurazione dei veicoli a motore*, è il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto nei Paesi elencati sul documento stesso.

● I PAESI NEI QUALI È NECESSARIA LA CARTA VERDE

È necessario il possesso della Carta Verde per i veicoli italiani che intendono recarsi nei seguenti paesi: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.

●● I PAESI NEI QUALI NON SERVE LA CARTA VERDE

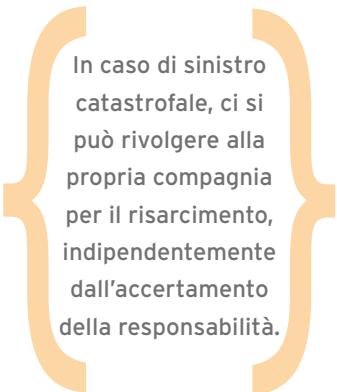
I veicoli immatricolati in Italia possono entrare e circolare nei seguenti paesi esteri senza Carta Verde, poiché la polizza di assicurazione r.c. auto comprende l'estensione della garanzia anche a questi Stati: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia (a partire dal 01/01/2012), Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.



E. Sinistro in cui sono coinvolti almeno 40 veicoli

In questo caso le imprese di assicurazione applicano l'**accordo per la gestione dei sinistri catastrofali**, che facilita la definizione rapida dei risarcimenti ai danneggiati o anche in situazioni in cui la ricostruzione delle dinamiche e delle responsabilità sarebbe particolarmente complessa e lunga.

In base a tale accordo un maxi-incidente è considerato sinistro catastrofale quando vi siano coinvolti almeno 40 veicoli a motore, oppure da 20 a 39 se la responsabilità non sia chiaramente imputabile ad uno di essi o ci sia una delibera della Direzione Auto. Stabilito il carattere catastrofale dell'incidente, gli automobilisti coinvolti potranno rivolgersi alla propria compagnia per il risarcimento dei danni, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del sinistro.



In caso di sinistro catastrofale, ci si può rivolgere alla propria compagnia per il risarcimento, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità.

Secondo l'accordo sui sinistri catastrofali, le imprese aderenti si impegnano a risarcire il danno **fino a 1.500.000,00 euro** (salvo deroga) **per ogni veicolo** assicurato. Le imprese aderenti pagheranno i danni dei propri assicurati (veicolo, conducente non colpevole, trasportati) e alle persone (fuori dai veicoli) urtate dal veicolo assicurato.

La procedura di conciliazione per le controversie r.c. auto.



La conciliazione è una soluzione semplice e rapida, studiata come via alternativa a quella giudiziaria per risolvere un'eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d'auto.

► Introduzione

La procedura di conciliazione è un'iniziativa concordata tra ANIA e 17 Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a **15.000 Euro**.

► Chi può richiedere la conciliazione

Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore che, avendo presentato una richiesta di risarcimento del danno e avendo fornito all'impresa tenuta alla gestione del danno tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e valutazione:

- 1 non abbia ottenuto risposta dall'impresa nei termini previsti dalla legge:
- per il danno al veicolo e a cose, termini decorrenti dalla



ricezione della richiesta di risarcimento: 30 giorni nel caso di presentazione della richiesta con allegato **modulo CAI** (o Modulo Blu) sottoscritto da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati; 60 giorni in caso di richiesta con allegato **modulo CAI** (o Modulo Blu) non sottoscritto da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati;

- per il danno alla persona, termine decorrente dalla guarigione delle lesioni: 90 giorni dalla presentazione della documentazione medica da cui risulti possibile effettuare la valutazione delle conseguenze della lesione), ovvero
- 2 abbia ricevuto un diniego di offerta di risarcimento da parte dell'impresa, ovvero
- 3 non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento della compagnia.

► Come avviare la conciliazione

La procedura può essere attivata solo a condizione che il consumatore:

- 1 non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia;
- 2 non abbia già attivato la procedura di mediazione a fini conciliativi;
- 3 nei sinistri rientrati nell'ambito di applicazione della proce-



dura di risarcimento diretto (art. 149 CdA) e della procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 CdA) abbia indirizzato la richiesta di risarcimento all'assicuratore tenuto alla gestione del danno, vale a dire: per il risarcimento diretto, all'assicuratore del veicolo non responsabile in tutto o in parte e, per il risarcimento del terzo trasportato: all'assicuratore del veicolo vettore.

Per accedere alla procedura di conciliazione basta rivolgersi a una delle Associazioni dei consumatori aderente all'accordo.

Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti alla procedura, indirizzandole una richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere, utilizzando l'apposito **modulo** fornito dall'Associazione dei Consumatori prescelta e allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, Modulo Blu ed eventuale risposta dell'impresa).

Nel modulo vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l'utente conferisce mandato al conciliatore dell'associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.

La procedura di conciliazione ha una **durata massima di 30 giorni**: in caso di esito positivo, le parti (conciliatore della compagnia e conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta) sottoscrivono un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo.



LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
CHE ADERISCONO ALLA CONCILIAZIONE R.C. AUTO,
A CUI CI SI PUÒ RIVOLGERE
PER ATTIVARE LA PROCEDURA

ACU	• www.associazioneacu.org
ADICONSUM	• www.adiconsum.it
ADOC	• www.adoc.org
ALTROCONSUMO	• www.altroconsumo.it
ASSOCONSUM	• www.asso-consum.it
ASSOUTENTI	• www.assoutenti.it
CASA DEL CONSUMATORE	• www.casadelconsumatore.it
CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI VERBRAUCHERZENTRALE SÜDTIROL	• www.centroconsumatori.it
CITTADINANZATTIVA	• www.cittadinanzattiva.it
CODACONS	• www.codacons.it
CODICI	• www.codici.org
CONFCONSUMATORI	• www.confconsumatori.it
FEDERCONSUMATORI	• www.federconsumatori.it
LEGA CONSUMATORI	• www.legaconsumatori.it
MOVIMENTO CONSUMATORI	• www.movimentoconsumatori.it
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO	• www.mdc.it
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI	• www.consumatori.it



► Il modulo di richiesta di conciliazione da compilare dopo aver contattato l'Associazione dei consumatori prescelta

Modulo di richiesta di conciliazione

Io sottoscritto

Nome Cognome

Nato il a Residente

Città Provincia CAP

Recapito telefonico

Polizza N° N° sinistro

Presso l'impresa

avendo presentato la allegata richiesta di risarcimento in data

e

- ☐ non avendo ottenuto risposta dall'impresa di assicurazione nei termini di legge
- ☐ avendo ricevuto l'allegata comunicazione di diniego da parte dell'impresa di assicurazione
- ☐ non avendo accettato, se non a titolo di acconto l'allegata offerta dell'impresa di assicurazione, per le seguenti ragioni

e, inoltre,

non avendo conferito incarico di rappresentare i miei interessi a terzi in relazione all'oggetto del presente tentativo di conciliazione e non essendomi già rivolto ad un organismo di mediazione

chiedo

la realizzazione del tentativo di conciliazione mediante la procedura contemplata dall'intesa ANIA/Associazioni dei consumatori, secondo il regolamento allegato e da me accettato, al fine di comporre in via transattiva la controversia sopra descritta.

Accetto la composizione della Commissione di conciliazione, formata dal rappresentante della compagnia assicuratrice e dal rappresentante dell'Associazione dei consumatori

Sig., da me designato ed al quale conferisco mandato pieno a transigere la controversia di cui sopra.

Delego, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, la Commissione di conciliazione ad accedere a tutti i documenti ed a ricevere per mio conto i dati personali, anche sensibili, attinenti al tentativo di conciliazione.

Allego: ☐ mia richiesta di risarcimento ☐ risposta dell'impresa di assicurazione ☐ altra documentazione utile per l'accertamento e la valutazione del danno.

Ai fini dello svolgimento della procedura di conciliazione, eleggo domicilio presso la sede dell'Associazione

..... ed indico di seguito l'indirizzo presso cui desidero ricevere il verbale di avvenuta conciliazione ovvero l'avviso di mancato accordo:

(Luogo e Data) Firma



REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE TRA ANIA E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI IN TEMA DI SINISTRI R.C. AUTO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 Euro.

Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore che, avendo presentato una richiesta di risarcimento del danno e avendo fornito all'impresa tenuta alla gestione del danno tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione:

- 1 non abbia ottenuto risposta dall'impresa nei termini previsti dalla legge (per il danno al veicolo e a cose, termini decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento: 30 giorni nel caso di presentazione della richiesta con allegato modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati; 60 giorni in caso di richiesta con allegato modulo CAI non sottoscritto da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati. Per il danno alla persona, termine decorrente dalla guarigione delle lesioni: 90 giorni dalla presentazione della documentazione medica da cui risulti possibile effettuare la valutazione delle conseguenze della lesione), ovvero
- 2 abbia ricevuto un diniego di offerta di risarcimento da parte dell'impresa, ovvero
- 3 non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento della compagnia.

La procedura può essere attivata solo a condizione che il consumatore:

- A non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia;
- B non abbia già attivato la procedura di mediazione a fini conciliativi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- C nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto (art. 149 CdA) e della procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 CdA) abbia indirizzato la richiesta di risarcimento all'assicuratore tenuto alla gestione del danno, vale a dire: per il risarcimento diretto, all'assicuratore del veicolo non responsabile in tutto o in parte e, per il risarcimento del terzo trasportato: all'assicuratore del veicolo vettore.

Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti alla procedura, indirizzan-



dole una richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere, utilizzando il modulo previsto dall'art. 6 e allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).

ART. 2 - ISTRUZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

L'Associazione dei consumatori, ricevuto il "modulo di richiesta di conciliazione" e relativi allegati,

- verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 1;
- analizza il caso valutando la documentazione presentata dal consumatore;
- verifica se esistono i presupposti di fondatezza per dare seguito alla richiesta di conciliazione.

L'associazione richiede in qualsiasi momento informazioni e ragguagli sul caso in esame presso l'apposita struttura dell'impresa ovvero al consumatore.

Se l'associazione ritiene fondata la richiesta pervenutale, trasmette all'impresa la domanda di conciliazione utilizzando l'applicazione internet a ciò deputata.

ART. 3- COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante dell'impresa di assicurazione e da un rappresentante dell'Associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione.

ART. 4 - LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all'impresa perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con quanto disposto all'art. 6, ad essa inviata - tramite l'apposita applicazione internet - dall'Associazione dei consumatori che l'ha ricevuta e che ha svolto le attività di cui all'art. 2.

L'impresa comunica tempestivamente all'associazione interessata l'impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata.

Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell'impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione.

Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver acquisito preventivamente il suo assenso scritto.



Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale.

La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza.

Nell'esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell'impresa.

Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell'inizio delle riunioni.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un verbale di conciliazione avente l'efficacia di un accordo transattivo.

Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all'art. 7.

L'Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione.

Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

ART. 5 - COSTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

La procedura di conciliazione non comporta oneri per il consumatore fatta salva l'eventuale iscrizione all'associazione a cui conferisce il proprio mandato.

ART. 6 - MODULO DI RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

ART. 7 - IL CONTENUTO DEL MODULO DI MANCATO ACCORDO

Si dà atto che in data la commissione di conciliazione non ha trovato una soluzione consensuale al caso da essa sottoposto dal signor con richiesta presentata in data nei confronti dell'impresa assicuratrice.....
avente ad oggetto il sinistro n.

La normativa r.c. auto.



I contratti r.c. auto sono regolati sia dal Codice Civile sia dalla legge, ma dal 2006 si fa riferimento al Codice delle Assicurazioni che ha accorpato tutte le precedenti normative.

► L'assicurazione r.c. auto

Con il termine assicurazione r.c. auto si fa riferimento all'assicurazione che tutela **contro i danni causati a terzi dal veicolo assicurato**, obbligatoria dal 1969 per tutti i "veicoli a motore senza guida di rotaie" e per i natanti (*Legge 990 del 24 dicembre 1969, entrata in vigore nel 1971, dopo l'emanazione del regolamento di esecuzione con d.P.R. n. 973/1970 e confluita, insieme ai provvedimenti successivamente emanati in Italia e nell'Unione Europea, nel Codice delle Assicurazioni private - d.lgs n. 209 del 2005 - entrato in vigore il 1° gennaio 2006*).

La finalità prioritaria della normativa in questa materia è la **tutela dei terzi** da un'attività potenzialmente pericolosa come

la circolazione stradale. A questo fine la legge ha obbligato alcuni specifici soggetti a provvedere alla copertura r.c. auto del veicolo/natante. Oltre al conducente, che è il diretto e principale responsabile della circolazione del veicolo, sono obbligati ad assicurare il veicolo/natante in quanto responsabili insieme con il

Conducente,
proprietario,
locatario, acquirente
con patto di riscatto
e usufruttuario sono
obbligati a stipulare
la polizza r.c. auto.



conducente (“in solido”) anche il proprietario, che è legato dal rapporto giuridico “più forte” con il veicolo stesso ed altri soggetti legati ad esso da altri rapporti giuridici qualificati, e precisamente il locatario in leasing, l’acquirente con patto di riscatto e l’usufruttuario (art. 2054 Codice Civile e art. 91 Codice della Strada).

➤ La polizza r.c. auto

La polizza di assicurazione della responsabilità civile auto è il documento che serve per provare **l’esistenza del contratto di assicurazione** (art. 1882 del Codice Civile), mediante il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrebbe pagare, in caso di incidente, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi e del quale risulta essere responsabile.

Il **contraente** è il soggetto che firma la polizza, si impegna a pagare il premio assicurativo ed esercita i diritti derivanti dal contratto (ad esempio, recesso, etc.). Contraente e proprietario assicurato di norma coincidono, ma possono anche essere persone diverse (assicurazione per conto altrui).

Il **premio assicurativo** non è altro che la somma di denaro pagata dall’assicurato alla compagnia assicuratrice che si obbliga a risarcire i terzi (*entro i limiti convenuti e in particolare*



entro i cosiddetti massimali di polizza) per i danni causati dal veicolo indicato in polizza.

➤ **L'azione diretta**

L'azione diretta è una peculiarità di questo tipo di contratti: **il danneggiato può chiedere direttamente all'assicuratore il rimborso dei danni subiti.**

In altre parole l'impresa di assicurazione si sostituisce al responsabile dell'incidente nel risarcimento dei danneggiati secondo quanto stabilito nel contratto, evitando a questi ultimi il rischio di un'azione nei confronti dei soggetti responsabili, che potrebbero non disporre delle somme necessarie.

Tale azione in linea generale non è consentita nelle altre coperture assicurative della responsabilità civile, né era prevista per la r.c. auto in molti Paesi dell'Unione Europea, fino alla recente entrata in vigore della V Direttiva Auto.

Riepilogando:

- **Senza la copertura assicurativa r.c. auto:** il danneggiato in un incidente stradale chiede il risarcimento al danneggiante che risponde con il proprio patrimonio;
- **Con la copertura assicurativa r.c. auto obbligatoria:** il danneggiato può rivolgersi direttamente all'assicuratore del responsabile. L'assicuratore copre i danni, secondo le previsioni stabilite nel contratto, avvalendosi di una struttura imprenditoriale organizzata e sotto la Vigilanza delle Autorità preposte, vale a dire: l'Istituto per la Vigilanza sulle imprese private (IVASS) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

➤ **Le informazioni sul contratto**

Dato il rilievo sociale della circolazione stradale e della correlata assicurazione obbligatoria r.c. auto, il legislatore ha dato preminente importanza all'informativa dei consumatori, sta-

bilendo - fra l'altro - che le imprese r.c. auto debbano mettere a disposizione del pubblico anche sui propri siti internet la **Nota informativa per il contraente**, le **condizioni di assicurazione** e le **condizioni di premio tramite procedure di calcolo** dei preventivi.

In particolare, la Nota informativa per il contraente - il cui contenuto e schema è regolamentato dall'IVASS - sintetizza le indicazioni relative all'impresa e le informazioni essenziali relative al contratto r.c. auto, con particolare riferimento - fra gli altri aspetti - alle **esclusioni dalla garanzia** e alle rivalse dell'assicuratore, ai diritti e agli obblighi in caso di sinistro, nonché alla procedura da seguire in caso di eventuale **reclamo**.

Con il regolamento 35 dell'IVASS è stato previsto il fascicolo informativo per l'assicurato per rendere trasparente la norma assicurativa e il criterio liquidativo adottato.

> I massimali di polizza

La copertura offerta dall'assicuratore vale solo nei limiti stabiliti dai **massimali**, oltre ai quali il responsabile risponde con il proprio patrimonio. Il livello minimo di questa soglia è stabilito dalla legge, ma al momento della stipula della polizza si può concordare, con una modesta maggiorazione del premio, un massimale più elevato.



*Per **MASSIMALE** si intende il livello massimo risarcibile dall'impresa di assicurazione. Oltre questo livello, è l'assicurato a rispondere dei danni provocati.*

Il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 198 di attuazione della V Direttiva Auto (2005/14/CE) ha fissato la **nuova soglia minima dei massimali**, modificando così l'art. 128 del Codice delle Assicurazioni private e, più precisamente in:



- 5 milioni di euro, per i danni alla persona;
- 1 milione di euro, per i danni alle cose.

Nel dettaglio:

- 1 **fino al 10 dicembre 2009** restano validi i vecchi massimali minimi (774.685,55 euro per autovetture, ciclomotori e motocicli);
- 2 **dall'11 dicembre 2009** i contratti, anche se già stipulati a quella data, dovranno prevedere due massimali minimi distinti: un massimale destinato esclusivamente al risarcimento dei danni alle persone pari a 2,5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, più un massimale destinato esclusivamente per danni alle cose pari a 500.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
- 3 **dal 12 giugno 2012** i contratti r.c. auto dovranno contemplare almeno un massimale per **danni alle persone** pari a **5 milioni** di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, e un massimale per **danni alle cose** pari a **1 milione** di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Sempre a partire dal giugno 2012, i massimali sono automaticamente indicizzati secondo la variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

➤ **Esclusioni di garanzia e rivalsa dell'assicuratore**

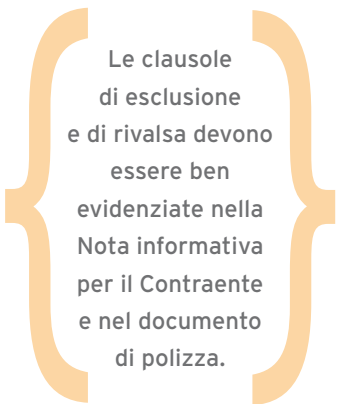
In alcune situazioni, che devono essere **tassativamente indicate in contratto**, la copertura r.c. auto è esclusa. Quando si verifica una di tali condizioni di non operatività della garanzia r.c. auto (esclusioni contrattuali), l'assicuratore ha il diritto, dopo aver risarcito i danneggiati, di agire in **rivalsa**

verso l'assicurato (conducente, proprietario etc.).

Si ha la **rivalsa totale** quando l'impresa esige il pagamento del 100% del danno liquidato, mentre la **rivalsa parziale** si ha quando l'impresa agisce in rivalsa entro una soglia predeterminata nel contratto, espressa o in percentuale del danno ovvero in valore assoluto.

Il contratto peraltro può prevedere apposite clausole di **rinuncia alla rivalsa** da parte dell'assicuratore, di norma verso pagamento di sovrappremi (cosiddetti "ultra").

A causa della loro importanza, le clausole di esclusione e rivalsa devono essere segnalate sia nella "**Nota informativa per il Contraente**", sia nella polizza con caratteri di particolare rilievo (ad esempio, in neretto).



Le clausole di esclusione e di rivalsa devono essere ben evidenziate nella **Nota informativa per il Contraente** e nel documento di polizza.

➤ I casi più ricorrenti di rivalsa

- Un **difetto nell'abilitazione alla guida** secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti: ad esempio, per guida senza patente, in quanto mai conseguita, il diritto di rivalsa è totale; in caso di patente scaduta e successivamente rinnovata non esiste rivalsa; nel caso di patente revocata o sospesa la rivalsa è parziale. Per quanto riguarda i ciclomotori, (per cui dal 1° luglio 2004 - per i minorenni - e dal 1° ottobre 2006 - per i maggiorenni sprovvisti di patente - è stato introdotto il certificato di idoneità - cosiddetto patentino), la guida senza patentino rappresenta un motivo di rivalsa ed espone il genitore esercente la patria potestà e il titolare del contratto assicurativo al rischio di dover rimborsare le somme eventualmente pagate dall'assicuratore.



- Nei casi di assicurazione con **limitazioni della tipologia delle persone che possono guidare** il veicolo: la guida da parte di persona non appartenente alla tipologia autorizzata (ad esempio, nel caso di guida solo da parte di conducenti esperti, si ha rivalsa se il conducente al momento del sinistro è un neopatentato, etc.).
- La guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
- Il trasporto irregolare sia di persone che di cose, cioè il trasporto non conforme a quanto indicato dalla carta di circolazione (ad esempio, trasporto di 7 persone su di un'autovettura idonea a trasportarne 5; trasporto di persone non addette ai lavori su di un autocarro).

➤ La rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore

La rinuncia alla **rivalsa** da parte della propria compagnia di assicurazione è una clausola che comporta spesso una **maggiorazione** del costo del **premio** assicurativo.

I casi più diffusi di rinuncia (totale o parziale) alla rivalsa sono i seguenti:

- 1 guida da parte di **conducente non abilitato** a norma delle disposizioni di legge in vigore. Ad esempio: rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta, ma rinnovabile;
- 2 guida del veicolo da parte di persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia **in attesa del rilascio della patente**;
- 3 guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. In questi casi l'impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui il conducente sia affetto da etilismo cronico ovvero

da certificata tossicodipendenza; raramente la rinuncia è totale: di solito, per non favorire comportamenti estremamente pericolosi e scorretti, viene lasciata comunque a carico del responsabile una quota del danno causato;

- 4 trasporto irregolare** sia di persone che di cose: ad esempio nel caso di trasporto di persone non addette ai lavori su autoveicoli destinati a trasporto di cose.

➤ **Disdetta e tacito rinnovo**

Dal 1° gennaio 2013 il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza, ma la copertura rimane operante per un ulteriore periodo di 15 giorni.

Occorre quindi stipulare un nuovo contratto entro la data di scadenza dei 15 giorni della polizza r.c. auto, onde evitare di essere soggetti al sequestro del veicolo o a una sanzione pecuniaria.

Le formule tariffarie: tutto quello che si deve sapere.



I contratti di assicurazione vengono stipulati in base a condizioni di polizza che variano, aumentando o diminuendo, di anno in anno.

➤ Introduzione

La determinazione del premio di polizza r.c. auto si basa su varie tipologie di formule tariffarie. L'art. 133 del Codice delle Assicurazioni prevede, infatti, che per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che pos-

Esistono diverse
formule tariffarie:
è importante
scegliere quella
più adatta
alla propria guida.

sono essere individuate dall'IVASS, i contratti di assicurazione devono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la **variazione** in aumento o in diminuzione **del premio** applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di **sinistri** nel corso di un cer-

to periodo di tempo, oppure in base a **clausole di franchigia** che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno oppure in base a **formule miste** fra le due tipologie.

➤ La formula bonus-malus: particolarità del sistema

La formula bonus-malus è la formula tariffaria più diffusa per le autovetture e i motocicli e si basa su di un meccanismo che premia gli automobilisti più disciplinati: a ogni scadenza an-



nuale il premio viene calcolato secondo una **classe di merito** determinata in base al fatto che, entro un determinato termine (cosiddetto periodo di osservazione), l'assicurato abbia provocato o meno incidenti. La classe di merito, sia quella di provenienza sia quella di assegnazione per l'annualità successiva, deve essere indicata nell'**attestato di rischio**.



L'ATTESTATO DI RISCHIO è il documento che riporta gli incidenti denunciati negli ultimi 5 anni e va consegnato all'assicurato ad ogni scadenza annuale.

A. La conservazione della classe di merito in caso di furto del veicolo (art. 122 Codice delle Assicurazioni)

In caso di furto del veicolo, il proprietario ha diritto di assicurare un altro veicolo in sostituzione di quello rubato, mantenendo la classe di merito già maturata al momento del furto. Questa possibilità rimane valida **anche se il proprietario decide di rivolgersi a un'altra impresa**. In tal caso l'assicuratore che garantiva il mezzo rubato deve rilasciare **entro 15 giorni** dalla richiesta del contraente l'attestato di rischio relativo all'ultima annualità con periodo di osservazione concluso. Questo documento dovrà essere consegnato al nuovo assicuratore insieme alla denuncia di furto; al momento della stipula

della nuova polizza dovrà anche essere esibito il contratto di assicurazione relativo al veicolo rubato.

B. Classe CU - Conversione Universale

Nelle formule tariffarie di tipo bonus/malus in senso lato (che comprendono quindi il bonus-malus vero e proprio, il no claim discount, il pejus, etc.) le classi di merito utilizzate non sono tutte uguali. Ogni impresa assicuratrice, infatti, ha un proprio meccanismo di calcolo del bonus/malus e di assegnazione delle classi di merito, dette anche "classi di merito contrattuali", proprio perché inerenti allo specifico contratto in essere.

Per rendere confrontabili le proposte assicurative r.c. auto, l'IVASS (*Regolamento n. 4 del 9/8/06*), ha elaborato una **tabella di Conversione Universale (CU)**, **uniforme** per tutto il settore assicurativo, nonché apposite regole evolutive di tali classi CU, che ricalcano il sistema di classi di merito e le regole evolutive vigenti prima della liberalizzazione del 1994.

Ogni impresa deve indicare, oltre alle proprie classi di merito contrattuali (di provenienza e di assegnazione del contratto

per l'anno successivo), anche la classe CU di assegnazione, sia nel **contratto r.c. auto** sia nell'**attestato di rischio** relativo a veicoli assicurati con formule tariffarie a bonus/malus. Tale disposizione può riguardare le autovetture, i ciclomotori e i motocicli per i quali queste formule tariffarie sono le più diffuse, ma anche gli autocarri assicurati in bonus-malus e in pejus. Le imprese devono

Sul sito internet di ogni compagnia si trovano le tabelle di corrispondenza tra le classi di merito bonus-malus interne e le classi di merito CU.

anche pubblicare sui propri siti internet una tabella che indichi la corrispondenza delle proprie classi di merito bonus/malus contrattuali con la tabella delle classi di merito CU.

C. Le disposizioni della legge n. 40/2007 (il cosiddetto decreto Bersani II)

Il d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, ha introdotto (art. 5) una serie di disposizioni in materia di clausole bonus/malus, alcune delle quali (ad esempio, bonus “familiare”, inapplicabilità del “malus” ai sinistri con responsabilità paritaria) ne hanno modificato profondamente la struttura e ne hanno sensibilmente ridotto l'efficacia come strumento di personalizzazione del contratto e di incentivazione della condotta virtuosa di guida:

- 1 **estensione della validità temporale dell'attestato:** il periodo temporale di validità dell'attestato di rischio è esteso da un anno a cinque anni, in caso di cessazione del rischio assicurato (ad esempio, vendita/rottamazione del veicolo senza sua immediata sostituzione) o di sospensione del contratto o di mancato rinnovo del contratto stesso (ad esempio, fermo del veicolo custodito in garage);
- 2 **cosiddetto bonus “familiare”:** l'obbligo per le imprese di applicare al contratto r.c. auto relativo a un ulteriore veicolo acquistato dal proprietario del veicolo già assicurato o da un componente stabile del suo nucleo familiare (neopatentati inclusi), la medesima classe di merito bonus/malus assegnata al veicolo già assicurato;
- 3 **divieto di applicazione del malus in caso di concorso di colpa paritario:** in caso di concorso di colpa, l'aggravamento della classe di merito potrà riguardare solo il responsabile “principale”. In caso di concorso paritario, per nessuno dei conducenti coinvolti potrà esservi un peggioramento della classe di merito; tuttavia tale circostanza sarà annotata nell'attestato di rischio e potrà essere cumulata con eventuali altre quote di responsabilità per sinistri accaduti nell'arco di un quinquennio, determinando lo scatto del malus al raggiungimento o superamento di una quota

complessiva del **51%**. Nessuna penalizzazione invece deve essere applicata al conducente corresponsabile con una percentuale di responsabilità minoritaria (ad esempio, 40% in caso di incidente fra due veicoli).



*Negli incidenti che hanno coinvolto due veicoli, per **RESPONSABILE PRINCIPALE** si intende quello al quale è stata attribuita una quota di responsabilità superiore al 50%, mentre negli incidenti con più di due veicoli si ha una responsabilità principale se a un conducente viene attribuita una quota di responsabilità superiore a quella degli altri automobilisti coinvolti. Per esempio, nel caso di un incidente che coinvolge tre veicoli in cui l'attribuzione di responsabilità è del 30% per il veicolo A, del 40% per il veicolo B e del 30% per il veicolo C, il veicolo penalizzato è il veicolo B.*

4 avviso: l'obbligo di avviso tempestivo dell'assicurato in merito alla variazione di classe a seguito di sinistro.

D. Rimborso del sinistro all'assicuratore

È utile evidenziare che, di solito, i contratti stipulati con la clausola bonus/malus prevedono la facoltà di rimborsare all'assicuratore l'importo dei sinistri causati per evitare la maggiorazione del premio (malus). Tale diritto va esercitato rivolgendosi direttamente al proprio assicuratore nel caso di sinistri r.c. auto gestiti secondo l'ordinaria procedura di responsabilità civile.

Per il caso invece di sinistri rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, il responsabile deve rivolgersi alla **CONSAP** per conoscere l'importo del danno ed eventualmente rimborsarlo alla CONSAP stessa.

➤ Le altre formule tariffarie

✓ Formula con franchigia

Questa formula prevede che, in caso di sinistro, l'**assicurato partecipi al risarcimento** del danno che ha causato, restituendo alla compagnia una certa percentuale di quanto questa abbia dovuto versare.

Un'altra modalità di applicazione di tale formula - ancora diffusa per le polizze r.c. auto di autocarri - detta franchigia fissa ed assoluta prevede una riduzione del premio assicurativo a fronte del rimborso da parte del contraente di un importo predeterminato per sinistro convenuto nel contratto.

Se il danno da risarcire è inferiore all'importo della franchigia, l'importo a carico del contraente sarà limitato a quello dell'indennizzo stesso.

✓ Formula bonus-malus con franchigia

La formula bonus-malus con franchigia prevede, oltre alla scala di classi bonus-malus, una franchigia, cioè nel caso di sinistro l'assicurato partecipa al risarcimento del danno che ha causato, restituendo alla compagnia una cifra fissa oppure una certa percentuale di quanto questa abbia dovuto riconoscere al danneggiato.

Nel caso in cui l'**importo del danno** rimborsato sia **inferiore o uguale alla franchigia**, non verrà applicata la penalizzazione (malus), il sinistro non verrà riportato sull'attestato e si otterrà la diminuzione di classe (**bonus**).

✓ Formula tariffa fissa

È una formula tariffaria utilizzata per lo più per le polizze r.c. auto degli autocarri, autobus, macchine agricole e macchine operatrici che prevede un **premio fisso e invariabile** a carico dell'assicurato **indipendentemente dagli incidenti** causati.

Per quanto stabilito dall'art. 133 del Codice delle Assicurazioni non può essere applicata alle autovetture, ai ciclomotori e ai motocicli.

✓ Formula tariffa fissa con pejus

Si applica una percentuale di maggiorazione del premio a tariffa fissa per l'annualità assicurativa successiva in base al numero dei sinistri causati nell'annualità precedente.

È ancora piuttosto diffusa **per i veicoli adibiti al trasporto cose** (autocarri).

✓ No claim discount

La formula prevede uno **sconto** sul premio **in assenza di sinistri** (No Claim Discount); sono stabilite riduzioni o maggiorazioni del premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri, nel periodo di osservazione definito in polizza. È molto diffusa per i motocicli ed i ciclomotori.

✓ Formula PAYD (Pay As You Drive)

È una clausola in base alla quale il premio - calcolato sulla base di una delle formule tariffarie innanzi illustrate - varia in funzione del **numero di chilometri percorsi**, del **tipo di percorsi** utilizzati (zone urbana o autostrade), degli **orari di circolazione**, etc. Di norma richiede l'utilizzo di apparecchiature del tipo clear-box.

➤ L'attestato di rischio

L'attestato di rischio è il documento che registra la **storia assicurativa** di un determinato veicolo ed è pertanto fondamentale quando l'assicurato decide di cambiare impresa di assicurazione.

Esso riporta i dati di maggiore importanza relativi ai sinistri e al contratto r.c. auto.

- La data di scadenza del contratto.
- Per i contratti con formula "bonus-malus": la classe di merito contrattuale (o interna) di provenienza e la nuova classe contrattuale (o interna) di assegnazione del contratto stesso per l'annualità successiva.
- La corrispondente classe di conversione universale (CU) di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

CONTRAENTE		POLIZZA	TARGA-N. TELAIO			
SCADENZA CONTRATTUALE	FORMA TARIFFARIA Bonus/Malus	FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE v. 00 - 00				
CLASSE DI PROVENIENZA Classe	CLASSE DI ASSEGNAZIONE Classe	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU Classe				
CLASSE DI MERITO ATTRIBUITA SULLA BASE DELL'ART. 134, COMMA 4 BIS DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI: SI ☐ NO ☒						
TIPO SINISTRO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SINISTRI PAGATI CON RESP. PRINCIPALE	00	00	00	00	00	00
SINISTRI PAGATI CON RESP. PARITARIA *	00	00	00	00	00	00
SINISTRI PAGATI	00	XX	XX	XX	XX	XX
SINISTRI RISERVATI A PERSONA	00	XX	XX	XX	XX	XX
SINISTRI RISERVATI A COSE	00	XX	XX	XX	XX	XX
*DETTAGLIO SINISTRI PAGATI CON RESPONSABILITA' PARITARIA						
2012	2011	2010	2009	2008	2007	
= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	
= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	
= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	
= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	
= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	= 0%	

- Il numero dei sinistri causati negli ultimi 5 anni:
 - ✓ i sinistri pagati con responsabilità principale (questi ultimi peggiorano la classe contrattuale CU);
 - ✓ i sinistri pagati con responsabilità paritaria (questi ultimi non peggiorano la classe contrattuale CU ma rientrano nel periodo di osservazione);
 - ✓ i sinistri pagati chiusi;
 - ✓ i sinistri riservati a persona (si riferiscono a danni a lesioni) e sono sinistri in corso non ancora pagati;
 - ✓ i sinistri riservati a cose (si riferiscono a danni ai veicoli o a cose) e sono sinistri in corso non ancora pagati.

Il documento deve essere recapitato al domicilio del contraente **almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza**, unitamente alla comunicazione informativa contenente i dati relativi, fra l'altro, al premio r.c. auto per l'annualità successiva, all'indicazione della presenza o meno della clausola di tacito rinnovo, alle modalità di disdetta del contratto con tacito rinnovo, etc. Tale comunicazione, peraltro, può rinviare per le informazioni



in questione all'intermediario/call center o direzione dell'impresa di assicurazione.

I sinistri pagati, di cui si fa menzione nell'attestato di rischio, sono ora suddivisi in:

- **sinistri con responsabilità "principale"** (ad esempio, in caso di incidente fra due veicoli, pari o superiore al 51%);
- **sinistri con responsabilità "paritaria"** (ad esempio, pari o inferiore al 50%). Per questi ultimi deve essere indicata anche la percentuale di responsabilità.

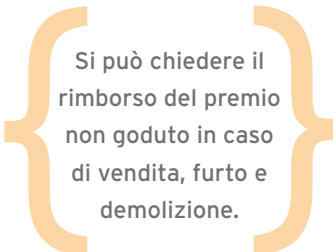
Il recepimento della V Direttiva Europea Auto (*d.lgs. n. 198/2007*) ha portato ad una modifica dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni, che prevede ora il diritto per gli assicurati di richiedere in qualunque momento, e non più solo alla scadenza del contratto, l'emissione dell'attestato di rischio relativo agli ultimi 5 anni di durata contrattuale. In questo caso l'attestato, che deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta, farà riferimento all'ultimo periodo di osservazione concluso.

Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione.

➤ **La risoluzione del contratto r.c. auto**

In alcuni casi stabiliti dalla normativa vigente, in deroga all'articolo 1896 del Codice Civile, la risoluzione del contratto r.c. auto conferisce al contraente il **diritto al rimborso** del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione per il quale

sia stata pagata e non utilizzata la garanzia assicurativa, al netto dell'imposta (12,50%) e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%).



Si può chiedere il rimborso del premio non goduto in caso di vendita, furto e demolizione.

Il diritto al rimborso del premio r.c. auto netto pagato e "non goduto" è previsto nei seguenti casi di risoluzione del contratto r.c. auto:

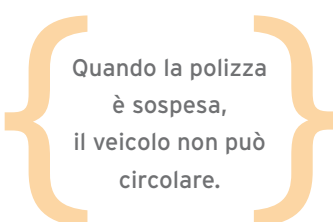
- **trasferimento di proprietà del veicolo**, a partire dalla data della vendita (*art. 171, comma 1, Codice delle Assicurazioni private*). In questo caso specifico, tuttavia, il venditore può scegliere fra lo scioglimento del contratto r.c. auto con rimborso del premio e le seguenti altre due soluzioni: la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio;
- **furto del veicolo**, dal giorno successivo a quello della denuncia del furto (*art. 122, comma 3, Codice delle Assicurazioni*);
- **cessazione della circolazione** del veicolo per esportazione definitiva all'estero o per demolizione (*art. 10 DM n. 86/2008*).

Il contraente è tenuto a **restituire** all'impresa il certificato e il contrassegno di assicurazione (e l'eventuale "**carta verde**"), nonché documentazione idonea a provare una delle circostanze elencate (ad esempio, copia dell'atto di compravendita, copia di denuncia di furto all'autorità di pubblica sicurezza; oppure per la demolizione, la copia del certificato attestante la consegna del veicolo ad una società autorizzata di autodemolizione, etc.).

➤ Sospensione e riattivazione della polizza r.c. auto

Nel caso in cui vi sia una cessazione temporanea della circolazione si può chiedere la sospensione temporanea del contratto r.c. auto e l'eventuale successiva riattivazione del contratto stesso. Di norma il contraente non deve fornire alcuna motivazione per ottenere la sospensione del contratto.

Ove il contratto lo consenta, è prevista la sospensione anche in caso di furto. In questo caso il contraente è tenuto a consegnare copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente e la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo alla denuncia di furto. Tutti i contratti r.c. auto per le autovetture prevedono la possibilità della sospensione, non tutti la prevedono invece per le moto.



Quando la polizza
è sospesa,
il veicolo non può
circolare.

Quando il contratto viene sospeso, il contraente deve restituire all'assicuratore il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale carta verde: il veicolo è quindi privo di garanzia e non può circolare.

Con l'entrata in vigore del decreto legge "Bersani bis", inoltre, la **classe di merito** indicata nell'ultimo attestato di rischio conseguito - che si riferisce al proprietario del veicolo - può essere **mantenuta per un periodo di 5 anni**, oltre che nell'ipotesi di cessazione del rischio assicurato (vendita del veicolo, furto, demolizione, esportazione definitiva all'estero, etc.), anche nel caso di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo e nel caso di sospensione alla quale non sia seguita la riattivazione nel termine contrattuale (*art. 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni*). In tali casi non è necessario che il contraente sia il medesimo, è indispensabile invece

che il proprietario del veicolo sia sempre la stessa persona.

La durata massima del periodo di sospensione è di 5 anni.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai tre mesi, la scadenza del contratto sospeso

non viene modificata e il premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione resta acquisito all'Impresa.



La classe di merito
può essere
mantenuta
per 5 anni.



Quando l'assicurato chiede la **riattivazione del contratto** per lo stesso veicolo oppure per altro veicolo di sua proprietà (o del coniuge in comunione dei beni), non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l'assicuratore consegna nuovamente i documenti assicurativi e posticipa la scadenza della nuova polizza per un periodo uguale a quello della sospensione, effettuando l'eventuale conguaglio del premio r.c. auto secondo la tariffa in vigore al momento della sospensione.

Se alla sospensione non segue la riattivazione nel termine massimo previsto nel contratto - perché nel frattempo il veicolo è stato venduto, demolito, esportato definitivamente all'estero oppure rubato - il contraente ha diritto a chiedere il **rimborso della parte di premio pagata e non goduta** al netto dell'imposta (12,50%) e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%).

Il diritto al rimborso del premio spetta al contraente anche nel caso in cui una delle circostanze elencate (vendita del veicolo, etc.) si verifichi dopo che sia spirato il termine fissato dal contratto per la riattivazione, purché la richiesta di rimborso venga indirizzata all'assicuratore entro il termine di legge per la prescrizione dei diritti contrattuali.

Le garanzie accessorie.



Esistono altre garanzie, non obbligatorie, che tutelano il conducente in caso di furto, incendio, eventi naturali,...

► Introduzione

L'assicurazione dei veicoli, oltre alla copertura di responsabilità civile obbligatoria, comprende una serie di **garanzie non obbligatorie**, le cosiddette garanzie accessorie. Queste

ultime devono essere espressamente richieste e richiamate in polizza, come precisato nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

Le principali garanzie accessorie sono:

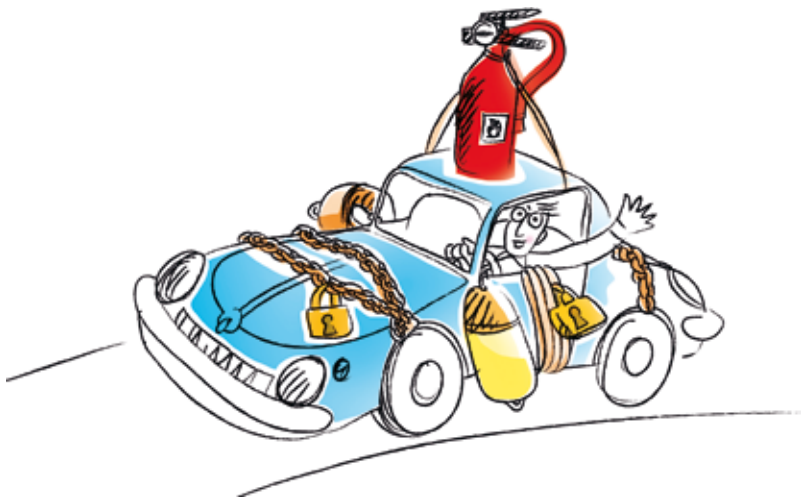
- la **garanzia furto**;
- la **garanzia incendio**;
- la **garanzia kasko**.

Prima di stipulare una polizza, conviene informarsi sulle garanzie aggiuntive consigliate.

► La garanzia furto

La **garanzia furto** consente di ottenere l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo rubato al momento del sinistro (in base alle quotazioni di riviste specializzate quali, a puro titolo di esempio, "Quattroruote" e/o "Eurotax").

La garanzia furto di solito copre i danni al veicolo dell'assicurato derivanti non solo dalla sottrazione del veicolo, ma an-



che da danneggiamento, distruzione del veicolo o sue parti a seguito di furto totale o parziale o rapina, anche solo tentati. È opportuno verificare, quindi, se il contratto copra anche i danni subiti dal veicolo a seguito di un semplice tentativo di furto non andato a buon fine.

Un altro aspetto da verificare è l'eventuale applicazione di franchigie o scoperti sull'indennizzo spettante, vale a dire se e in quale misura il contratto pone a carico dell'assicurato una parte del danno (ad esempio, una franchigia fissa di € 500,00 oppure uno scoperto del 10%-20% del danno liquidato).

In alcuni casi le condizioni di assicurazione prevedono la possibilità di eliminare o ridurre la franchigia o lo scoperto "standard", verso il pagamento di un proporzionale sovrapprezzo.

L'indennizzo del furto

- Nel caso di distruzione o sottrazione del veicolo l'impresa corrisponde all'assicurato l'indennizzo sulla base del **valore commerciale** del veicolo al momento del sinistro.
- Nel caso di danneggiamento del veicolo, l'impresa rimborsa i pezzi di ricambio tenendo però conto del **degrado d'uso** subito dalle parti sostituite.



*Il **DEGRADO D'USO** è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile, relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro, in conseguenza appunto dell'usura/"invecchiamento" dei materiali stessi. La riduzione del valore è determinata dal rapporto tra valore commerciale e valore a nuovo del veicolo al momento del sinistro.*

Alcune imprese prevedono nelle condizioni di polizza la scelta tra l'assicurazione dell'autovettura a **valore a nuovo**, per i primi 6-12 mesi di vita del veicolo (in caso di danno parziale non tiene conto del degrado d'uso), e l'assicurazione a **valore commerciale** (in caso di danno parziale viene applicato il degrado d'uso).

Cosa fare in caso di furto

L'assicurato deve presentare **denuncia all'Autorità** e fornirne copia alla propria impresa di assicurazione.

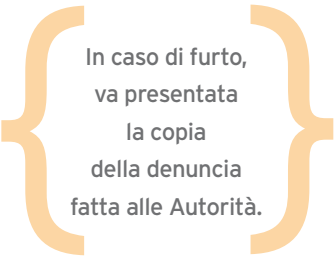
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, per procedere al pagamento dell'indennizzo l'impresa può richiedere documentazione comprovante l'annotazione della perdita di possesso e, talvolta, l'estratto cronologico rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Occorre prestare attenzione al fatto che alcuni contratti di assicurazione prevedono, in caso di furto, la consegna all'impresa da parte del contraente di tutte le chiavi in dotazione del veicolo rubato. In presenza di tale clausola, nel caso in cui le chiavi non vengano consegnate, al contraente può essere opposta la non indennizzabilità del furto.

È pertanto importante, specialmente in caso di veicoli acquistati usati, ottenere dal venditore tutte le copie delle chiavi in dotazione. Qualora ciò non sia possibile, occorre verificare che

la polizza furto che si vuole stipulare per il veicolo acquistato non contenga la clausola innanzi indicata, oppure chiederne l'opportuna modifica consensuale al proprio assicuratore.

Di norma, peraltro, le polizze contro il furto prevedono - come garanzia aggiuntiva "perdite pecuniarie" - la possibilità di ottenere il **rimborso delle spese sostenute** per la sostituzione delle serrature, delle chiavi, dei congegni elettrici per l'apertura delle portiere in caso di smarrimento o di sottrazione delle stesse, di solito previa denuncia dello smarrimento o della sottrazione alle Autorità competenti.



In caso di furto,
va presentata
la copia
della denuncia
fatta alle Autorità.

L'art. 150-bis del Codice delle Assicurazioni prevede l'obbligo delle compagnie di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio indipendentemente dal rilascio del certificato di chiusa inchiesta, ad eccezioni dei casi in cui vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale.

In questo caso il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

Cosa fare in caso di ritrovamento del veicolo

L'assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l'impresa.

- In caso di ritrovamento del veicolo o parti di esso **prima** della liquidazione dell'indennizzo, in base allo stato di fatto in cui si trovi il veicolo recuperato, l'eventuale danno sarà considerato totale o parziale e liquidato secondo i criteri stabiliti nelle condizioni stesse di polizza.



- In caso di ritrovamento del veicolo **dopo** la liquidazione dell'indennizzo, il veicolo rimane nella disponibilità dell'impresa, a cui l'assicurato ha rilasciato procura a vendere a seguito del pagamento del sinistro.

L'assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo ritrovato, restituendo all'impresa l'indennizzo ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di polizza.

Effetto del furto sulla polizza r.c. auto

Ove il contratto lo preveda, è prevista la **sospensione** della polizza r.c. auto in caso di furto.

In questo caso il contraente è tenuto a consegnare copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente e la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo alla denuncia di furto.

Per ottenere la sospensione il contraente è tenuto a restituire il **certificato di assicurazione** e la **Carta Verde**, se ne è ancora in possesso.

Successivamente può essere chiesta la **riattivazione** per altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione dei beni. In questo caso l'assicuratore consegna nuovamente i documenti assicurativi e posticipa la scadenza della nuova polizza per un periodo uguale a quello della sospensione, effettuando l'eventuale conguaglio del premio r.c. auto secondo la

tariffa in vigore al momento della sospensione.

In alternativa alla sospensione, l'assicurato può chiedere il rimborso del rateo di premio della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo di assicurazione residuo (ai

La polizza furto non
copre il "furto" di
un'auto dimenticata
aperta con le chiavi
all'interno.

sensi dell'art. 122 del Codice delle Assicurazioni, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale). Alcune imprese applicano una norma contrattuale di maggior favore per gli assicurati, rimborsando "pro rata" anche le garanzie accessorie, sempre al netto delle imposte.

➤ La garanzia incendio

La **garanzia incendio** copre i danni al veicolo derivanti da incendio con sviluppo di fiamma determinato di norma da agenti esterni, compreso il fulmine e lo scoppio del carburante, e - soltanto qualora ciò sia espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione - anche a causa di fenomeni interni, quali il corto circuito dell'impianto elettrico o il surriscaldamento del motore.

L'impresa di assicurazione si obbliga a indennizzare i **danni materiali e diretti** arrecati al veicolo sia fermo che in circolazione.

Verificare con il proprio assicuratore l'applicazione di scoperti o franchigie.

- In caso di **distruzione totale** del veicolo, l'impresa corrisponde all'assicurato il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
- In caso di **danneggiamento del veicolo**, l'impresa paga il costo delle riparazioni ridotto del degrado d'uso subito dalle parti sostituite con ricambi nuovi.

Si segnala che, come per la garanzia furto, alcuni contratti offrono la possibilità di eliminare il degrado d'uso nei primi 6-12 mesi di vita del veicolo.

L'applicazione di scoperti o franchigie, seppur meno frequente rispetto all'assicurazione furto, va comunque verificata con il proprio assicuratore, con il quale va parimenti verificata la possibilità di eliminare i predetti eventuali scoperti o franchigie.



La garanzia incendio di norma assicura la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi e a persone a seguito dell'incendio del proprio autoveicolo, quando lo stesso non è in circolazione.

➤ La garanzia kasko e minikasko

La **garanzia kasko** copre i cosiddetti danni propri, cioè subiti dal proprio veicolo per **responsabilità totale o parziale** del conducente.

Esistono due forme di garanzia kasko: una forma più estesa in cui, nei limiti del valore assicurato, l'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato, urto, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione, indipendentemente dalla responsabilità dell'assicurato.

È una polizza molto costosa, ma utile in caso di guidatori neopatentati oppure di veicoli nuovi e di grande valore economico.

Esiste poi una forma meno estesa (detta **minikasko** o danno da collisione) che prevede il rimborso dei propri danni materiali, sempre indipendentemente dalla responsabilità, subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con un altro **veicolo identificato**, cioè di cui si possiedono i dati della targa. Come per la garanzia furto, anche per la garanzia kasko del veicolo si consi-

glierà di verificare se esiste la possibilità e quanto costa l'eliminazione di eventuali scoperti/franchigie.

➤ Le altre garanzie accessorie

Altre garanzie accessorie sono:

- la **garanzia cristalli** che indennizza le spese per la sostituzione o riparazione dei cristalli dell'autovettura assicurata a causa di rotture provocate da terzi e da eventi accidentali.

- La **garanzia tutela giudiziaria** che dà copertura nel caso in cui l'assicurato debba affrontare una controversia giudiziale o stragiudiziale, civile e penale, conseguente a un sinistro in garanzia, sia nel caso in cui l'assicurato venga chiamato in causa da terzi, sia quando lui stesso agisce a difesa di un proprio diritto.
- La **garanzia** riguardante **eventi socio-politici** copre i danni che il veicolo subisce a causa di atti di vandalismo, disordini, scioperi, tumulti popolari e tutto ciò che rientra in un atto doloso compiuto da terzi. In caso di danneggiamento del veicolo vengono rimborsate le spese di riparazione (non vengono rimborsate le eventuali migliorie apportate al veicolo).
- La **garanzia eventi atmosferici** copre i danni subiti dall'autoveicolo assicurato a causa di grandine, tempeste, alluvioni, trombe d'aria, etc. La garanzia opera come nel caso di eventi socio-politici.
- L'**assicurazione infortuni del conducente** che opera nel caso in cui il conducente del veicolo che ha provocato il sinistro abbia subito danni fisici. Si rammenta infatti che il conducente responsabile è l'unico soggetto non garantito dalla copertura della r.c. auto obbligatoria della circolazione. Si consiglia tale copertura a chi non abbia già una polizza infortuni.
- La **garanzia assistenza** opera in svariate ipotesi in cui il conducente o il proprietario del veicolo assicurato si trovino ad avere la necessità di un supporto per fatti normalmente connessi alla circolazione stradale, quali ad esempio il soccorso stradale a seguito di incidente o guasto del veicolo o per il recupero del veicolo finito fuori strada, etc.

Domande e risposte.



► L'assicurazione obbligatoria r.c. auto

1

“Cosa comprende l'assicurazione obbligatoria per la r.c. auto?”

L'assicurazione r.c. auto copre:

- i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato;
- i danni (fisici e materiali) subiti da soggetti trasportati a bordo di altro veicolo;
- i danni (fisici e materiali) subiti da pedoni e ciclisti e/o non trasportati (ad esempio, pedoni, ciclisti);
- i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (ad esempio, cassonetto della spazzature, strutture della sede stradale, etc.), relativamente a incidenti accaduti in Italia e nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, secondo le condizioni e le leggi nazionali di ogni singolo Stato.

L'assicurazione r.c. auto non copre invece i danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro, nonché i danni alle cose trasportate a bordo del veicolo assicurato. Il risarcimento del danno può essere invece ridotto nel caso in cui il terzo trasportato abbia tenuto un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno subito (ad esempio, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco).

“

Facendo retromarcia con la mia auto, ho urtato contro lo sportello dell'auto di mio figlio. Non siamo conviventi e apparteniamo a due nuclei familiari diversi. La mia assicurazione deve pagare il danno?

”

2

No. Secondo il Codice delle Assicurazioni (*articolo 129, lettera b*) non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose”, tra gli altri, “*il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti (genitori e nonni) e i discendenti (figli e nipoti) legittimi, naturali o adottivi*” del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro, “*nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei sopra indicati soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento*”. Si può avere una visione schematica di chi viene considerato terzo a pag. 15. Dal testo letterale della norma è evidente che l'esclusione della qualifica di terzo tra ascendente e discendente è prevista dalla legge e che a questo fine è irrilevante la mancanza di convivenza tra questi soggetti.

“

Vorrei sapere se i danni provocati all'interno di un cortile o di un'area comunque chiusa e privata (come, ad esempio, un parcheggio, un magazzino, il giardino di una villa) sono coperti dall'assicurazione r.c. auto. Nelle polizze, infatti, si scrive che sono garantiti solo i danni provocati dalla circolazione su strade ad uso pubblico e quindi aperte alla circolazione.

”

3

Un cortile condominiale - alla stregua di qualsiasi area nella quale l'accesso è consentito solo a chi è autorizzato - è da considerarsi area privata. Secondo questa impostazione,



quindi, i sinistri avvenuti in tale area non rientrano nella garanzia assicurativa r.c. auto. Tuttavia la maggior parte dei contratti assicurativi contempla l'estensione della garanzia assicurativa anche all'interno delle aree private.

In presenza di questa estensione i danni provocati a terzi da un veicolo circolante all'interno del cortile sono integralmente risarcibili.

4

“*Posteggio abitualmente la mia auto nella via sotto casa. Questa mattina mi sono accorto che, durante la notte, qualcuno aveva danneggiato la fiancata, provocando un'ammaccatura e una rigata. È possibile essere risarciti dalla mia polizza furto e incendio, che comprende anche gli atti vandalici?*”

Sembrerebbe, dalla sua domanda, che un automobilista incivile abbia, magari in fase di parcheggio, provocato i danni. In questo caso non è valida la clausola atti vandalici, che comprende, appunto, solo i danni materiali conseguenti a vandalismi. Il danno, in casi simili, rientra nei danni da responsabilità della circolazione e, più in particolare, è tra quelli provocati da un veicolo non identificato, il classico pirata della strada. In questi casi la legge prescrive che il risarcimento sia effettuato dal Fondo Vittime della Strada che, però, in questo caso, risarcisce i danni alle cose, con una franchigia di 500 euro, solo in presenza di gravi danni alla persona.

5

“*La mia auto, posteggiata sotto casa, ha riportato danni a causa dell'incendio sviluppatosi da un'auto in sosta di fianco alla mia. Chi mi paga i danni?*”

Il risarcimento dei danni della sua macchina è a carico dell'assicuratore del veicolo dal quale si è sviluppato l'incendio. In-

fatti, una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 3108 dell'11 febbraio 2010) ha stabilito che anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o a essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che risponde l'assicuratore dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione.

Fa eccezione il caso in cui l'incendio stesso derivi dall'azione dolosa di terzi, la quale è da sola sufficiente a escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l'incendio.

Per i danni subiti dal veicolo da cui si è propagato l'incendio opera la garanzia incendio, se prevista e sottoscritta nel contratto stipulato.

► La polizza r.c. auto

“

Il preventivo per il rinnovo della polizza della mia auto è troppo elevato. Cosa posso fare? Sono anni che mi rivolgo a quell'agenzia e speravo in un trattamento migliore...

”

6

Sul mercato operano oltre 60 Compagnie di Assicurazione che, a fronte del medesimo rischio, praticano prezzi tra loro molto differenti. Se il preventivo della sua compagnia di assicurazione non la soddisfa, la cosa migliore da fare è chiedere dei preventivi ad altri assicuratori.

Se è pratico di internet, per maggiore comodità può consultare un preventivatore che in poco tempo le fornirà una vasta rosa di proposte contrattuali.

In proposito suggeriamo il preventivatore dell'IVASS al seguente indirizzo: www.tuopreventivatore.it



7

“Se un autoveicolo causa un incidente lieve e viene accertata la colpa del conducente, è obbligatorio da parte dell'assicuratore far scattare la classe di merito?”

Ogniqualvolta l'assicuratore sia chiamato a effettuare un risarcimento, anche se di modesta entità, il contratto con formula tariffaria “bonus-malus” determinerà un peggioramento della classe di merito dell'assicurato.

8

“È possibile rimborsare alla compagnia quanto pagato ai danneggiati per non perdere la classe di merito?”

Le clausole contrattuali adottate dalle imprese per disciplinare la formula tariffaria “bonus-malus” o quelle assimilate (no claim, discount, bonus-franchigiato, etc.), prevedono che il contraente possa evitare le maggiorazioni di premio derivanti dal “malus”, offrendo all'impresa il rimborso degli importi da essa pagati per uno o più dei sinistri avvenuti nel periodo precedente alla scadenza contrattuale. In tal modo il contraente potrà fruire delle riduzioni di premio previste dalle regole evolutive in caso di “bonus” (cioè guadagnare una classe al rinnovo e beneficiare della connessa riduzione del premio).

Se il sinistro provocato dall'assicurato è stato gestito secondo la procedura di risarcimento diretto, la compagnia di assicurazione non conosce l'effettivo importo liquidato al danneggiato dalla propria compagnia di assicurazione per suo conto. In questi casi l'importo del risarcimento, che potrà essere eventualmente rimborsato, può essere conosciuto rivolgendosi alla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (via Yser 14, 00198 Roma). Il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato a favore di CONSAP. Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare il seguente sito:

www.consap.it/Servizi/Rimborsodelsinistro

“

Nell'attraversare un incrocio, un'auto che non ha rispettato la precedenza mi è venuta contro. La mia auto, che è del 1988, è rimasta distrutta ma, per fortuna, a parte lo spavento, non mi sono fatto niente.

Ho portato l'auto dal carrozziere, il quale mi ha detto che le spese di riparazione ammontano a 4.000 euro. Il perito dell'assicurazione mi ha detto però che il valore commerciale dell'auto è di 1.000 euro e che, quindi, il risarcimento non può essere superiore a questa cifra. Ha ragione?

”

9

Quando il costo delle riparazioni è superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'ammontare del danno è determinato, di norma, in base alla differenza tra il valore commerciale del veicolo prima del sinistro e il valore attribuito al veicolo danneggiato.

Nel suo caso il costo delle riparazioni è superiore al valore commerciale, quindi, correttamente, la sua assicurazione le ha indicato quest'ultimo (il valore commerciale) come limite del risarcimento.

Il risarcimento può inoltre prevedere le spese relative alla reimmatricolazione di un nuovo veicolo, il fermo tecnico per il reperimento di analogo mezzo (FRAM), il costo del traino del veicolo, etc.

“

Mi hanno rubato la macchina: posso recuperare almeno in parte il premio r.c. auto pagato? E la classe di merito?

”

10

Sì, è possibile. In caso di furto del veicolo, a differenza che nel passato, le disposizioni del Codice delle Assicurazioni (articolo 122) prevedono che il contratto di assicurazione cessi i suoi effetti a partire dal giorno successivo a quello della denuncia del furto stesso all'autorità competente.



Da tale data la copertura del rischio della circolazione è posta a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (*articolo 283 lettera d*) e, perciò, all'assicuratore è oggi possibile rimborsare la parte di premio pagata e non ancora usufruita dal contraente (al netto delle imposte, pari al 12,50% del premio, e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,50% del premio stesso).

È inoltre possibile mantenere la classe di merito di "bonus-malus" maturata per il veicolo rubato: l'assicurato, entro 1 anno dalla data del furto, può chiedere di usufruire di tale classe - non solo al suo precedente assicuratore, ma anche a qualunque altra impresa del settore - per altro veicolo di sua proprietà, purché presenti una copia della denuncia di furto, l'attestato di rischio relativo al veicolo rubato ed esibisca copia della precedente polizza r.c. auto.

11

“ Sono proprietario di un'autovettura assicurata con polizza in tariffa "bonus-malus". Sulla polizza vedo indicate due classi di merito: una classe detta "CU" e una classe "contrattuale". Di che cosa si tratta? ”

Premesso che ogni impresa di assicurazione può adottare una propria "scala" di bonus-malus, per rendere più chiare e più facilmente confrontabili le proposte assicurative r.c. auto, l'IVASS (l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha elaborato una tabella di classi di merito di Conversione Universale "CU", uniforme per tutto il settore assicurativo, nonché apposite regole evolutive di tali classi CU.

Oggi ogni impresa deve indicare obbligatoriamente, nel rispetto delle istruzioni dettate dall'IVASS, la classe CU su ogni contratto r.c. auto e su ogni attestato di rischio relativo ad autovetture, ciclomotori e motocicli e assicurati in "bonus-malus". Le imprese devono anche predisporre e pubblicare nei propri

siti internet una tabella che indichi la corrispondenza delle proprie classi di merito "bonus-malus" - contrattuali o "interne" - liberamente predisposte, con la tabella delle classi di merito CU stabilita dall'IVASS e riportare nei propri contratti e negli attestati di rischio suindicati la corrispondente classe contrattuale o "interna" accanto alla classe CU.

“

Sono contraente di una polizza r.c. auto per un veicolo del quale sono anche proprietario. Ho venduto tale veicolo e vorrei trasferire la polizza a un veicolo di proprietà di mio figlio. È possibile?

”

12

L'eventuale "trasferimento" del contratto, a seguito di vendita del veicolo assicurato, su di un veicolo di proprietà di figli conviventi, non è un diritto "automatico" previsto dalla legge. L'articolo 171 del Codice delle Assicurazioni, infatti, prevede esclusivamente che l'assicurato possa trasferire il contratto r.c. auto su un altro veicolo di sua proprietà.

Non è tuttavia da escludere che alcune imprese possano prevedere nel contratto anche tale possibilità, nel rispetto delle istruzioni e dei limiti fissati dall'IVASS, l'Istituto che vigila sul settore assicurativo, in materia di classe di merito "bonus-malus" CU (di Conversione Universale).

In particolare, secondo l'Istituto, la classe CU - che è quella uniforme per tutte le imprese assicuratrici - non può essere mantenuta nell'eventuale "trasferimento" da padre a figlio, poiché cambia il soggetto proprietario, ma in questi casi ogni impresa può liberamente prevedere nelle proprie condizioni generali di assicurazione che sia mantenuta la classe "interna" o contrattuale, o che sia assegnata al contratto "trasferito" una classe interna più favorevole di quella stabilita per l'ipotesi di cambiamento della proprietà del veicolo nel caso di soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.



13

“ Sono proprietario di un veicolo che non intendo né vendere né demolire. Ho acquistato un nuovo veicolo sempre di mia proprietà. Posso trasferire il contratto stipulato per il primo veicolo al secondo? ”

No. Le disposizioni vigenti di legge e le istruzioni impartite dall'Istituto di Vigilanza consentono il trasferimento del contratto solo a seguito di vendita o documentata consegna in conto/vendita del veicolo, oppure di demolizione, di esportazione definitiva all'estero e di cessazione definitiva della circolazione con restituzione delle targhe al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

14

“ La mia polizza auto scade fra 2 giorni. Solo oggi ho notato che la proposta di rinnovo della mia compagnia prevede un aumento del 10% del premio r.c. auto. Vorrei valutare anche proposte di altri assicuratori: eventualmente è troppo tardi per cambiare? ”

Non è troppo tardi: il Codice delle Assicurazioni (art. 170bis), infatti, non prevede il tacito rinnovo del contratto.

15

“ Ho venduto la mia auto e non intendo sostituirla. Ho diritto al rimborso del premio pagato e non goduto? ”

Sì. Nel caso di vendita del veicolo, se l'assicurato decide di non sostituire con altro il veicolo venduto, oppure non cede il contratto assicurativo all'acquirente, il Codice delle Assicurazioni (articolo 171, lettera a) gli attribuisce il diritto al rimborso del premio r.c. auto pagato (al netto delle imposte, pari al 12,50% del premio, e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,50% del premio stesso) in proporzione del periodo di tempo decorrente dal perfezionamento della

vendita fino alla scadenza annuale della polizza, ovvero fino alla scadenza della rata infrannuale pagata.

“Quali sono i documenti da presentare all'assicurazione in caso di furto dell'auto?”

16

Dipende da compagnia a compagnia e da contratto a contratto. Verrà comunque richiesta la denuncia del furto all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Sono inoltre richiesti, di solito, l'estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con l'annotazione della perdita di possesso, una copia del certificato di proprietà e la serie di chiavi dell'auto.

“Ho acquistato uno scooter, posso usufruire della stessa classe di merito della mia autovettura?”

17

Tenuto conto che lo scooter e i motoveicoli in genere appartengono a una categoria diversa da quella delle autovetture, la nuova polizza assicurativa non potrà fare riferimento alla stessa classe di merito di cui beneficia l'autovettura.

“Come funziona il contratto bonus-malus franchigiato?”

18

Questo tipo di clausola contrattuale assomiglia alla classica formula “bonus-malus” nel senso che prevede una maggiorazione del premio in caso di causazione di sinistro con responsabilità e una riduzione in caso di assenza di sinistri. A differenza del “bonus-malus” prevede inoltre una franchigia contrattuale, ovvero una quota di danno che rimane a carico dell'assicurato responsabile. Nei casi in cui il valore complessivo del danno e quello della franchigia coincidono, all'assicurato non viene applicato il malus a condizione che abbia provveduto al rimborso della franchigia contrattuale a favore del proprio assicurato.



► Liquidazione dei sinistri. A chi chiedere il risarcimento?

19

“

Ho subito un sinistro in Italia provocato da un veicolo immatricolato all'estero. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?

”

La richiesta danni, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, va indirizzata all'UCI, Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, indicando ogni notizia utile a rendere più semplice, e quindi più veloce, il lavoro dell'UCI.

In particolare andranno indicati i seguenti dati:

- nazionalità e targa del veicolo estero;
- caratteristiche tecniche del veicolo estero:
 - ✓ tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, etc.);
 - ✓ marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, etc.);
- cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero;
- cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero;
- nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
- estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente;
- copia della constatazione amichevole d'incidente (**modulo CAI**), se disponibile;
- copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile;
- descrizione dell'incidente.

Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà a incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la compagnia assicuratrice sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

Le ricerche vengono svolte dall'UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi. Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.

“

Ho subito un sinistro all'estero provocato da un veicolo immatricolato all'estero. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?

”

20

Ci sono due possibilità:

- A) rivolgersi direttamente all'Impresa del responsabile nel Paese che assicura il veicolo che ha provocato il danno;
- B) se il sinistro si è verificato in uno dei Paesi aderenti al Sistema Carta Verde (vedi pag. 38) a opera di un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, in applicazione della IV Direttiva Europea per la richiesta di risarcimento del danno, ci si può rivolgere al rappresentante obbligatoriamente nominato in Italia dall'im-



presa di assicurazione del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (co-siddetto mandatario) deve essere inoltrata una richiesta al **Centro Informazioni CONSAP**, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma - e-mail: centroinformazioni@consap.it, indicando chiaramente tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati quali: data e luogo di accadimento del sinistro, targa del veicolo responsabile, nazionalità e, se nota, l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

21

“Ho subito un sinistro per responsabilità di un veicolo che poi si è dato alla fuga e che, quindi, non è stato identificato. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?”

Come disposto dal Codice delle Assicurazioni (art. 283, lettera b) la richiesta di risarcimento del danno, sia per i danni materiali che per i danni alla persona, deve essere indirizzata al **Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada c/o CONSAP** - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma. La liquidazione del danno è effettuata dall'impresa designata per il territorio in cui si è verificato il sinistro. Dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona.

L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11.12.2009 2.500.000,00 euro per danni a persona per sinistro e 500.000,00 euro per danni a cose per sinistro).

L'elenco delle imprese designate a livello territoriale dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, è consultabile a pag. 35.

“

Ho subito un sinistro per responsabilità di un veicolo che è risultato non assicurato. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?

22

”

Come disposto dal Codice delle Assicurazioni (art. 283, lettera b) la richiesta di risarcimento del danno, sia per i danni materiali che per i danni alla persona, deve essere indirizzata al **Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada** c/o la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

La liquidazione del danno è effettuata dall'impresa designata per il territorio in cui si è verificato il sinistro. A seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose vengono risarciti integralmente poiché non si applica più la franchigia di 500 euro.

“

Ho subito, la settimana scorsa, il furto della mia auto, che era assicurata per 10.000 euro. Ora il mio perito mi vuole liquidare solo 6.000 euro, sostenendo che è questo il suo valore di mercato. È corretto? Come funziona il calcolo?

23

”

Il perito, probabilmente, ha valutato il valore del suo modello di auto sulla base di pubblicazioni specializzate come *Quattroruote* o *Eurotax*.

La differenza potrebbe dipendere dal fatto che, ogni anno, il valore assicurato deve essere adeguato a quello commerciale. È quest'ultimo il valore sulla base del quale viene risarcito il danno, perché, secondo l'articolo 1909 del Codice Civile, il risarcimento di un danno non può essere superiore al danno subito.

Le compagnie - a ogni scadenza annuale del contratto - informano di questo i propri assicurati.



► Denuncia di sinistro

24

“

Come si compila la denuncia di sinistro?

”

L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni prevede che i proprietari dei veicoli sono obbligati a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione utilizzando il **modulo di constatazione amichevole**, meglio conosciuto come modulo CAI o Modulo Blu.

Premesso che sarebbe opportuno compilare il modulo in ogni sua parte, per una corretta denuncia di sinistro sono sufficienti i seguenti dati:

- A la data del sinistro:** si tratta di un elemento fondamentale che consente alla compagnia di assicurazione di verificare la regolarità della copertura assicurativa del veicolo alla data del sinistro;
- B le generalità delle parti:** è necessario indicare nome, cognome e codice fiscale del conducente o dell'assicurato, se persona diversa dal conducente;
- C le targhe dei due veicoli coinvolti:** si tratta di un'informazione imprescindibile senza la quale la procedura di liquidazione del sinistro non può neppure essere aperta. È pertanto fondamentale trascriverle in maniera chiara e senza commettere errori;
- D la denominazione delle rispettive imprese:** anche questa è un'informazione indispensabile, onde evitare inutili perdite di tempo nella ricerca dell'assicuratore che presta la garanzia al veicolo coinvolto nel sinistro. Non fidarsi del nome della compagnia che alcuni Modulo Blu riportano prestampato al loro interno. È sempre meglio verificare tale informazione sul contrassegno esposto sul parabrezza o controllando sugli altri documenti assicurativi;

E la descrizione, anche solo grafica, delle circostanze e delle modalità del sinistro: i conducenti dei veicoli devono limitarsi a descrivere la dinamica dell'incidente, barrando le caselle riportate nella parte centrale del modulo (dove sono riportate tutte le tipologie di sinistro) e avvalendosi eventualmente del grafico per rappresentare meglio le circostanze dell'incidente. Scrivere semplicemente "ho torto" oppure "ho ragione" non serve a niente dato che è il liquidatore della compagnia che deve accertare le responsabilità dell'incidente.

F ove possibile, la firma dei due conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro. La firma dei due conducenti sul Modulo Blu accelera la procedura di liquidazione. In caso contrario esiste il rischio che l'altro conducente rappresenti al proprio assicuratore una dinamica dell'incidente completamente opposta (ad esempio, un conducente denuncia una dinamica di tamponamento e l'altro una dinamica di retromarcia).

➤ Ricorda!

- È importante richiedere sempre all'altro conducente un recapito telefonico così in caso di dimenticanze potrete rincontrarvi e completare il modulo con i dati mancanti.
- Se il Modulo Blu è firmato dai due conducenti **è vietato apporre unilateralmente integrazioni o correzioni** alle informazioni sopra indicate! Se ci fosse la necessità di correggere uno dei predetti dati, occorre che i conducenti compilino un nuovo modulo firmandolo nuovamente. Questa operazione è possibile a condizione che il modulo non sia già stato inviato alla compagnia di assicurazione.



25

“ Chi trattiene le quattro copie del Modulo Blu dopo che è stato compilato? ”

Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del Modulo Blu: una per sé e una da consegnare al proprio assicuratore. È importante ricordare che le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro.

Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie.

► Procedura di risarcimento diretto

26

“ Il Modulo Blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura di risarcimento diretto? ”

Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente tra due veicoli a motore regolarmente immatricolati in Italia e assicurati, è obbligatorio rivolgersi alla propria compagnia.

La procedura di risarcimento diretto si applica a prescindere dalla compilazione della denuncia di sinistro (Modulo Blu).

È tuttavia opportuno che il Modulo Blu venga compilato e firmato dai 2 conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

In questo caso, infatti, i tempi per il risarcimento dei danni sono dimezzati: 30 gg anziché 60 gg.

27

“ Si può applicare la procedura di risarcimento diretto se nell'incidente c'è stato un ferito? ”

Assolutamente sì. La procedura di risarcimento diretto è applicabile, non solo per i danni al veicolo ma anche per i danni

alla persona del conducente, purché non superiori al 9% di invalidità biologica permanente.

Anche se non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino sul Modulo Blu, è opportuno che tale circostanza venga comunicata quanto prima all'assicuratore tenuto al risarcimento del danno.

La procedura di risarcimento diretto è inoltre applicabile anche se nel sinistro siano rimasti feriti i passeggeri (risarcibili dall'assicuratore del veicolo che li trasportava) o altre persone esterne al veicolo (ad esempio, pedoni e ciclisti). Queste ultime dovranno essere tuttavia risarcite dall'assicuratore del veicolo responsabile.

“ *Nell'incidente sono coinvolti più di due veicoli: posso utilizzare la procedura di risarcimento diretto?* ”

28

Se risulta che nel sinistro è stato coinvolto un terzo veicolo, non responsabile e non identificato, la procedura di risarcimento diretto è comunque applicabile.

Se invece dal Modulo Blu o da altra documentazione (ad esempio, verbali delle Autorità) risulta che il sinistro sia stato provocato da un terzo veicolo oppure risulti coinvolto un terzo veicolo identificato, la procedura di risarcimento non è applicabile.

“ *La procedura di risarcimento diretto si applica a tutti i veicoli?* ”

29

La procedura di risarcimento diretto riguarda tutti i veicoli a motore con esclusione delle sole macchine agricole e dei natanti.



► Reclami

30

“ *Il mio assicuratore mi riferisce che la procedura di risarcimento diretto non è applicabile perché dalle banche dati ANIA risulta la scoperta del veicolo di controparte...* ”

L'art. 149 del Codice delle Assicurazioni che disciplina la procedura di risarcimento diretto prevede, come requisito per l'applicazione della procedura, che entrambi i veicoli coinvolti nella collisione debbano essere identificati e assicurati.

La verifica di tale requisito viene effettuata dalla compagnia di assicurazione del veicolo non responsabile (in tutto o in parte), consultando una banca dati ANIA nella quale sono riportate le coperture assicurative r.c. auto di tutti i veicoli in circolazione. Se la consultazione della banca dati dà un esito negativo (copertura non presente o scaduta), la procedura di risarcimento diretto non è applicabile.

Tenuto conto che la banca dati viene alimentata quotidianamente da tutte le compagnie di assicurazione nel momento in cui emettono nuovi contratti o rinnovano quelli in essere, può capitare che vi siano ritardi da parte delle stesse nel processo di alimentazione del data base.

In questi casi l'esito negativo della verifica di copertura assicurativa può essere modificato attraverso un contatto diretto tra le due compagnie che viene effettuato mediante una specifica funzione web ANIA.

31

“ *La mia compagnia mi ha offerto un importo che non reputo congruo: come mi devo comportare?* ”

Se l'offerta non le sembra congrua, può accettare l'importo del risarcimento a titolo di acconto e chiedere alla compagnia l'integrazione dell'importo dovuto.

Occorre tenere presente che in molti casi l'IVA sulle riparazioni viene risarcita solo se il danneggiato dimostra l'avvenuta riparazione del veicolo attraverso l'esibizione della fattura alla propria compagnia.

Se non è stata effettuata un'offerta di risarcimento nei termini di legge (60 gg per i danni a cose e 90 gg per i danni alla persona), può essere avviata un'azione giudiziaria.

“

La mia compagnia mi attribuisce una responsabilità che non mi compete, come mi devo comportare?

32

”

Se la compagnia la ritiene responsabile in tutto o in parte del sinistro, deve provare le sue ragioni producendo validi elementi probatori a sua discolpa (testimonianze o verbali delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro). Bisogna ricordare che il danneggiato ha comunque diritto ad accedere agli atti del sinistro per verificare gli elementi probatori prodotti dalla controparte. In caso di falsa testimonianza è opportuno presentare una querela nei confronti del falso teste.

“

Ho problemi con la mia compagnia sulla gestione del danno, come mi devo comportare?

33

”

Ha comunque diritto di ricevere dalla sua compagnia un'offerta di risarcimento. Se l'offerta non le sembra congrua, potrà comunque richiedere l'integrazione alla sua compagnia ed eventualmente avviare nei suoi confronti un'azione giudiziaria.

Esiste comunque la possibilità di rivolgersi a una delle associazioni dei consumatori per attivare la procedura di conciliazione, che non è comunque preclusiva di un'eventuale successiva azione legale.

“*Venti giorni fa, mentre ero fermo al semaforo, sono stato tamponato. L'altro automobilista ha subito ammesso le sue responsabilità e abbiamo firmato entrambi il Modulo Blu. Il giorno dopo ho inviato il Modulo Blu alla mia compagnia, ma non ho ancora ricevuto alcuna risposta. È mia intenzione mettere in mano la questione a un avvocato e avviare una causa di risarcimento contro la compagnia. Come è meglio fare?*”

Lei può avviare una causa di risarcimento nei confronti della compagnia solo dopo che siano decorsi 60 giorni (oppure 90 in caso di danno alla persona), decorrenti dal giorno in cui è stato chiesto il risarcimento alla compagnia. La richiesta va inviata con raccomandata A/R. L'impresa di assicurazione deve provvedere all'offerta di risarcimento (o a motivare un rifiuto) entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta in caso di soli danni a cose o veicoli, con firma congiunta del Modulo Blu; entro 60 giorni in caso di danni a cose e/o veicoli ma senza firma congiunta; entro 90 giorni in caso di danni alla persona. Ricevute le proposte di risarcimento, può accettarle o rifiutarle: in entrambi i casi riceverà dalla compagnia, entro 15 giorni, questa somma, senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere un'eventuale integrazione del risarcimento. Nel caso infine decida di non rispondere all'offerta della compagnia, riceverà comunque, entro 30 giorni, il risarcimento proposto.



RIFERIMENTI UTILI

www.forumaniaconsumatori.it Il Forum ANIA - Consumatori è una fondazione promossa dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l'obiettivo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Sul sito è possibile visionare tutte le iniziative e i campi di attività della fondazione.

www.adiconsum.it è il sito dell'Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, che opera in molteplici settori per la tutela dei cittadini, collabora con istituzioni italiane e internazionali e pubblica numerosi periodici di informazione.

www.adoc.org è il sito dell'ADOC, Associazione Nazionale per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, dei malati, dei contribuenti. Offre assistenza continua in diversi campi: salute, sicurezza alimentare, servizi bancari, assicurativi, telefonici, dei trasporti e dei gestori di energia, gas e acqua.

www.cittadinanzattiva.it è il sito di Cittadinanzattiva, movimento di partecipazione civica, riconosciuta dal CNCU (presso il Ministero dello Sviluppo Economico), che opera in Italia e in Europa per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori.

www.codacons.it è il sito di Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori. Al Codacons aderiscono numerose associazioni che operano per la tutela degli utenti di numerosi servizi.

www.federconsumatori.it è il sito della Federconsumatori, associazione promossa dalla Cgil che ha come obiettivi prioritari l'informazione e la tutela di consumatori e utenti. Promuove molteplici iniziative, incontri, dibattiti, conferenze, ricerche e campagne informative, a diversi livelli: locale, nazionale ed europeo.

www.legaconsumatori.it è il sito della Lega Consumatori, movimento consumerista promosso dalle Acli, attivo con iniziative sul costo della vita, sugli infortuni domestici, sul credito, le banche, le assicurazioni e contro le forme di usura.

www.mdc.it è il sito del Movimento Difesa del Cittadino, movimento indipendente che opera con l'obiettivo di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di autodifesa, o di assistenza tramite esperti.

www.consumatori.it è il sito dell'Unione Nazionale dei Consumatori, la più antica associazione al servizio di consumatori e utenti dal 1955. È impegnata a livello nazionale ed europeo in iniziative di educazione nelle scuole, di informazione e difesa dei consumatori.

www.ania.it è il sito dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), l'associazione che rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia. La sua finalità principale, riconosciuta dallo Statuto, è tutelare gli interessi della categoria, coniugandoli con gli interessi generali del Paese, nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall'opinione pubblica. L'associazione rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali.

www.conciliazioneauto.ania.it è il sito dedicato alla procedura di conciliazione per le controversie r.c. auto, iniziativa concordata da ANIA e 17 associazioni dei consumatori. A pag. 43 è possibile trovare l'elenco delle imprese assicurative aderenti all'accordo.

www.ivass.it è il sito dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), istituto che ha recentemente sostituito l'ISVAP. È una Autorità indipendente che opera per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la protezione dei consumatori. Sul sito dell'IVASS è presente l'elenco di tutte le imprese di assicurazione italiane e il TuOprevenivaTore, uno strumento per confrontare i preventivi più convenienti del mercato assicurativo.

www.consap.it è il sito della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), la società che ha per oggetto principale l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni.

La missione istituzionale prevede, in particolare:

- la gestione dei Fondi di Garanzia e Solidarietà;
- il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano;
- la gestione della Stanza di Compensazione.

www.ucimi.it è il sito dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano), l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale. L'UCI si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all'estero da veicoli italiani.

NOTE

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dotted lines.

L'ASSICURAZIONE IN CHIARO

Una collana di guide per il consumatore.

Una nuova collana di guide per conoscere da vicino il mondo delle assicurazioni e prendere confidenza con le principali soluzioni utili per la tutela del proprio benessere e della propria famiglia.

Con "L'Assicurazione in chiaro", Forum ANIA - Consumatori intende promuovere l'informazione e la cultura assicurativa, dedicando questa collana a chi vuole capire le caratteristiche delle polizze, nei loro aspetti sia normativi che pratici, per scegliere in modo consapevole e informato la protezione adeguata alle proprie esigenze.

Dopo questa guida sull'assicurazione r.c. auto, che inaugura la collana, verranno trattati altri temi quali l'assicurazione vita,

chi può vendere assicurazioni e in che modo deve farlo, la tutela per la casa e la famiglia e altri temi assicurativi utili per i cittadini consumatori.



**FORUM
ANIA
CONSUMATORI**

Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo
otto associazioni dei consumatori.

